

# PIANO DI AREA DELLA LAGUNA VENEZIANA

## INDICE

### **TITOLO I    GENERALITA'**

<b>Art. 1</b>	Elaborati del Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.)	pag.	1
<b>Art. 2</b>	Contenuti del P.A.L.A.V.	"	1
<b>Art. 3</b>	Ambito del P.A.L.A.V.	"	4
<b>Art. 4</b>	Rinvio alle leggi, al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ed ai Piani Territoriali Provinciali	"	4

### **TITOLO II    IL SISTEMA AMBIENTALE LAGUNARE E LITORANEO**

<b>Art. 5</b>	Laguna viva	"	6
<b>Art. 6</b>	Barene, velme e zone a canneto	"	7
<b>Art. 7</b>	Valli da pesca	"	8
<b>Art. 8</b>	Peschiere di terra	"	11
<b>Art. 9</b>	Motte	"	12
<b>Art. 10</b>	Dossi	"	12
<b>Art. 11</b>	Casse di colmata A, B, D-E	"	12
<b>Art. 12*</b>	Isole della Laguna	"	13
<b>Art. 13*</b>	Pinete litoranee	"	14
<b>Art. 14</b>	Ambiti interessati dalla presenza di dune consolidate, boscale e fossili e arenili	"	15
<b>Art. 15</b>	Aree di tutela paesaggistico della Laguna del Morto e del Medio Corso del Piave	"	16
<b>Art. 16</b>	Area di tutela paesaggistica della foce dell'Adige	"	17
<b>Art. 17</b>	Corsi d'acqua di preminente interesse naturalistico	"	18

### **TITOLO III SISTEMA AMBIENTALE DELLA TERRAFERMA**

<b>Art. 18</b>	Ambiti fluviali da riqualificare	pag. 19
<b>Art. 19</b>	Rete storica di adduzione delle acque, detta della Seriole	" 19
<b>Art. 20</b>	Cave senili	" 20
<b>Art. 21*</b>	Aree di interesse paesistico-ambientale	" 21
<b>Art. 22</b>	Boschi planiziali, termofili e artificiali, residui boschivi e aree di riqualificazione ambientale attraverso riforestazione	" 24
<b>Art. 23</b>	Ambiti di riqualificazione ambientale	" 26
<b>Art. 24</b>	Parco naturale regionale del fiume Sile	" 26
<b>Art. 25</b>	Reti idrauliche-storiche del Brenta e del Sile-Piave	" 26
<b>Art. 26</b>	Arginature storiche	" 27
<b>Art. 27</b>	Percorsi perilagunari	" 27
<b>Art. 28</b>	Corsi d'acqua da attrezzare per la percorribilità	" 27
<b>Art. 29</b>	Alberate	" 28
<b>Art. 30</b>	Coni visuali	" 28
<b>Art. 31</b>	Aree a rischio idraulico	" 28

### **TITOLO IV SISTEMA DEI BENI STORICO-CULTURALI**

<b>Art. 32*</b>	Beni Storico-Culturali	pag. 30
<b>Art. 33*</b>	Percorsi di valore storico monumentale	" 31
<b>Art. 34</b>	Zone di interesse archeologico	" 32
<b>Art. 35</b>	Area della centurazione romana	" 32
<b>Art. 36*</b>	Centri storici	" 33

### **TITOLO V UNITA' DEL PAESAGGIO AGRARIO**

<b>Art. 37</b>	Unità del paesaggio agrario	" 35
----------------	-----------------------------	------

## **TITOLO VI SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO**

<b>Art. 38</b>	Aree in cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti	"	37
<b>Art. 39</b>	Zone portuali commerciali	"	37
<b>Art. 40</b>	Terminali e installazioni petrolifere	"	38
<b>Art. 41</b>	Zona industriale di interesse regionale e aree di possibile trasformazione industriale	"	39

## **TITOLO VII SISTEMA RELAZIONALE**

<b>Art. 42</b>	Idrovia Venezia-Padova	"	41
<b>Art. 43</b>	Aree aeroportuali	"	41
<b>Art. 44</b>	Porti turistici	"	41
<b>Art. 45</b>	Cavane	"	43
<b>Art. 46</b>	Terminali ed aree di scambio terra-acqua	"	43

## **TITOLO VIII SISTEMA DEI CORRIDOI AFFERENTI LA S.S. 309 "ROMEA" E LA S.S. 14 "TRIESTINA"**

<b>Art. 47</b>	Corridoi afferenti la S.S. 309 "Romea" e la S.S. 14 "Triestina"	pag.	44
<b>Art. 48</b>	Percorsi ciclopedonali	"	44
<b>Art. 49</b>	Aree da assoggettare ad interventi di mitigazione visiva	"	45
<b>Art. 50</b>	Sistemazione a verde	"	45
<b>Art. 51</b>	Aree attrezzate per il turismo, il tempo libero e per attività didattico-culturali	"	46

## **TITOLO IX NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI**

<b>Art. 52</b>	Infrastrutture	"	47
<b>Art. 53</b>	Canali e scoli artificiali	"	47
<b>Art. 54</b>	Compatibilità Ambientale Regionale e Valutazione di Impatto Ambientale	"	47

<b>Art. 55*</b>	Adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici	"	48
<b>Art. 56</b>	Sviluppo turistico compatibile	"	48
<b>Art. 57</b>	Ricognizioni dei vincoli esistenti	"	49
<b>Art. 58</b>	Beni Demaniali e Patrimoniali dello Stato - Intese	"	49
<b>Art. 58 bis</b>	Interventi dello Stato entro la conterminazione lagunare	"	49
<b>Art. 59</b>	Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia	"	50
<b>Art. 60</b>	Prelievo delle acque sotterranee	"	50
<b>Art. 61</b>	Fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia	"	50
<b>Art. 62</b>	Direttive per la costituzione del parco della Laguna di Venezia	"	50
<b>Art. 63</b>	Contenuti prevalenti	"	50

\*artt. modificati a seguito della deliberazione della Variante n. 1 al P.A.L.A.V. del Consiglio Regionale n. 70 del 21 ottobre 1999

## **ELENCHI:**

Isole della Laguna	pag. 52
Motte	" 53
Valli da pesca	" 54
Casoni e nuclei lagunari minori	" 55
Ville	" 56
Parchi e giardini storici o di non comune bellezza	" 62
Fortificazioni	" 67
Archeologia industriale	" 68
Conche di navigazione d'interesse storico	" 70
Manufatti idraulici d'interesse storico	" 70
Aree maggiormente interessate dalla presenza di referti archeologici in superficie	" 71
Edifici di carattere religioso	" 73
Aree di interesse naturalistico sottoposte a tutela con Decreto Ministeriale	" 74
Specie indicate per la istruzione di siepi ed alberature nell'ambiente rurale e nelle aree relitte e pertinenze pubbliche di bonifica	" 75

## **TITOLO I GENERALITA'**

**Articolo 1** Elaborati del Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.).

Il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.) esteso al territorio di cui all'articolo 3, è costituito dai seguenti elaborati:

- a. Relazione.
- b. Elaborati grafici di progetto:  
Tav. n. 1 (fogli n. 4) (1:50000) Sistemi e ambiti di progetto;  
Tav. n. 2 (fogli n. 57) (1:10000) Sistemi e ambiti di progetto.
- c. Norme Tecniche di Attuazione, contenenti:
  - le direttive da osservare nella formazione e nell'adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici;
  - il complesso di prescrizioni e vincoli che automaticamente prevalgono sulle prescrizioni difformi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei piani di settore di livello regionale e dei piani urbanistici e territoriali e di settore degli enti locali.
- d. Sussidi operativi, contenenti indirizzi relativi a manufatti tipici, elementi di arredo, tipi di materiali, sistemazioni a verde, ecc..

**Articolo 2** Contenuti del P.A.L.A.V.

I contenuti del piano di area sono articolati nei seguenti sistemi, per ciascuno dei quali sono dettate le Norme di cui all'articolo 1 lett. c):

1. Sistema ambientale lagunare e litoraneo;
2. Sistema ambientale della terraferma;
3. Sistema dei beni storico culturali;
4. Unità del paesaggio agrario;
5. Sistema insediativo e produttivo;
6. Sistema relazionale;
7. Sistema dei corridoi afferenti la S.S. 309 "Romea" e la S.S. 14 "Triestina".

1. Sistema ambientale lagunare e litoraneo.

- a. Conterminazione e cippi lagunari.  
Comprendono la definizione e la perimetrazione lagunare come individuate dal D.M. LL.PP. del 9 febbraio 1990 e i cippi del 1791.
- b. Laguna viva.  
Comprende la parte della laguna che rimane sempre coperta d'acqua anche nelle minime maree, ad esclusione dei canali di grande navigazione.
- c. Barene e velme.  
Comprendono le zone della laguna soggette a periodica sommersione a seguito delle maree.
- d. Zone a canneto.  
Comprendono le zone caratterizzate da questa biocenosi, legata alla presenza di acqua dolce in laguna.
- e. Valli da pesca.  
Comprendono le valli da pesca destinate all'esercizio dell'acquacoltura e costituite da specchi acquei, zone barenose, peschiere e ghebbi, delimitati da argini, interrotti da

- strutture particolari che consentono il ricambio delle acque (chiaviche), la "montata" e la cattura del pesce (lavorieri).
- f. Peschiere di terra.  
Comprendono le aree adibite tradizionalmente ad attività ittiche ed orticole, correlate.
  - g. Motte e dossi.  
Comprendono aree rispettivamente insulari e peninsulari di antica formazione caratterizzate dall'accumulo artificiale di inerti o dalla presenza di materiali alluvionali.
  - h. Casse di colmata A, B, D, E.  
Comprendono aree lagunari delimitate ed originate dal deposito artificiale dei fanghi derivanti dall'escavo del canale Malamocco - Marghera.
  - i. Isole della Laguna.  
Comprendono le isole minori presenti all'interno della laguna.
  - l. Pinete litoranee.  
Comprendono residue pinete di antica o più recente origine poste lungo il litorale, nonché boschi di latifoglie decidue o semipersistenti.
  - m. Ambiti interessati dalla presenza di dune consolidate, boscate e fossili e arenili.  
Comprendono le aree del litorale caratterizzate dalla presenza di ambienti dunali e retrodunali, nonché gli arenili.
  - n. Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale della laguna del Morto e del Medio corso del Piave.  
Comprende le aree di elevato interesse paesistico-naturalistico in corrispondenza della foce e del medio corso del Piave.
  - o. Area di tutela paesaggistica della foce dell'Adige.  
Comprende le aree di elevato interesse paesistico-naturalistico alla foce dell'Adige.

## 2. Sistema ambientale della terraferma.

- a. Corsi d'acqua di preminente interesse naturalistico.  
Comprendono gli ambiti dei corsi d'acqua di risorgiva: Dese, Marzenego, Sile, Zero.
- b. Ambiti fluviali da riqualificare.  
Comprendono tratti del Lusore-Tron, del Dese e del Marzenego-Osellino.
- c. Rete storica di adduzione delle acque, detta delle Seriole.  
Comprende le vie d'acqua create od utilizzate dalla Repubblica di Venezia per favorire l'approvvigionamento d'acqua potabile.
- d. Cave senili.  
Comprendono i siti interessati da vecchie cave di argilla dismesse, in cui si è creato spontaneamente un ambiente naturalisticamente significativo.
- e. Aree di interesse paesistico-ambientale.  
Comprendono estese fasce di territorio, disposte lungo i corsi d'acqua e il perimetro della laguna, di particolare interesse paesistico ambientale comprese le aree di recente bonifica di affaccio lagunare soggette ad un regime di irrigazione a drenaggio artificiale, un tempo zone umide, di transizione, a canneto e/o vallive.
- f. Boschi planiziali, termofili e artificiali, residui boschivi e aree di riqualificazione ambientale attraverso riforestazione.  
Comprendono i relitti delle estese foreste planiziali che un tempo ricoprivano tutta la Pianura Padana, i resti della fascia boschiva litoranea composta da fitocenosi termofile e porzioni di terreno caratterizzate da tratti di bosco di nuovo impianto.  
I residui boschivi comprendono tratti di territorio perilagunare che conservano tracce delle preesistenti situazioni boschive planiziarie.
- g. Ambiti di riqualificazione ambientale.  
Comprendono aree a corona della zona industriale di Marghera.
- h. Parco naturale regionale del fiume Sile.  
Comprende le aree individuate dalla legge regionale 28 gennaio 1991, n.8.
- i. Reti idrauliche-storiche del Brenta e del Sile - Piave.  
Comprendono i complessi dei corsi d'acqua realizzati nel tempo per controllare il regolare deflusso delle acque dei due sistemi fluviali.
- l. Arginature storiche.

- Comprendono le arginature di corsi d'acqua deviati che rappresentano attualmente segni dominanti del territorio (antico Argine del Brenta e argine S. Marco costituito da materiali di risulta tardo-medievali e rinascimentali provenienti dalle antiche fabbriche di Venezia).
- m. Percorsi perilagunari.  
Comprendono percorsi di diretto affaccio lagunare carrabili o ciclopedonabili, esistenti o da realizzare lungo le aree di diretto affaccio lagunare.
  - n. Corsi d'acqua da attrezzare per la percorribilità.  
Comprendono corsi d'acqua che, per la loro natura sono idonei ad essere attrezzati per la percorribilità fluviale.
  - o. Alberate.  
Comprendono i corridoi alberati, di rilevanza ambientale, lungo la viabilità.
  - p. Coni visuali.  
Comprendono coni visuali puntuali per la percezione dei elementi di valore storico-ambientale significativi (ville, parchi, alberate, corti rurali, ecc.) e coni visuali aperti per la percezione del paesaggio aperto nella sua globalità.
  - q. Aree a rischio idraulico.  
Comprendono aree soggette a violazione del franco bonifica per prefissati tempi di ritorno.

### 3. Sistema dei beni storico culturali.

- a. Beni storico-culturali.  
Comprendono i beni, assoggettati o meno al vincolo di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, che rivestono peculiare interesse storico e culturale in quanto documenti di civiltà.
- b. Percorsi di valore storico-monumentale.  
Comprendono i più importanti percorsi storici convergenti su Venezia e la sua laguna, sia stradali che acquei, lungo i quali si sono localizzate nei secoli le "attrezzature di transito", nonché parchi, ville e monumenti.  
Costituiscono insieme urbanistici, storici e ambientali unitari il Terraglio, la Via Miranese e la Riviera del Brenta.
- c. Zone di interesse archeologico e aree della centuriazione romana.  
Comprendono gli ambiti per l'istituzione di riserva archeologica e le zone di interesse archeologico della centuriazione romana e della laguna di Venezia come stabilito dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
- d. Centri storici.  
Comprendono le zone definite tali dagli atlanti provinciali pubblicati dalla Regione Veneto.

### 4. Unità del paesaggio agrario.

Comprende le aree connotate da un'omogenea situazione agro-produttiva ed ambientale e classificate nei seguenti ambiti:

- ambito agrario di antica trasformazione ad alto grado di polverizzazione aziendale;
- ambito agrario delle bonifiche recenti con basso grado di polverizzazione aziendale;
- ambito agrario di antica trasformazione con presenza diffusa di cavini e della centuriazione romana;
- ambito agrario di bonifica di diretto affaccio lagunare;
- ambito agrario litoraneo delle bonifiche recenti;
- ambito agrario ad agricoltura specializzata orticola;
- ambito agrario suburbano della terraferma veneziana.

### 5. Sistema insediativo e produttivo.

Comprende le zone residenziali, produttive e per servizi come previste dagli strumenti urbanistici vigenti; le zone per i porti commerciali esistenti e di espansione; la zona industriale d'interesse regionale di Porto Marghera; le aree di possibile trasformazione ad uso terziario e tecnologico.

6. Sistema relazionale.

Comprende: l'idrovia Venezia-Padova; le aree aeroportuali; i porti turistici; le cavane; i punti di interscambio fra diverse modalità di trasporto.

7. Sistema dei corridoi afferenti la S.S. 309 "Romea" e la S.S. 14 "Triestina".

Comprende le aree limitrofe la S.S. 309 "Romea" e la S.S. 14 "Triestina".

**Articolo 3** Ambito del Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana.

Il piano di area è relativo ai territori dei Comuni di:

Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Salzano, Spinea, Venezia.

Nel proprio ambito il piano di area individua le aree assoggettate o da assoggettare a specifica disciplina.

**Articolo 4** Rinvio alle leggi, al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ed ai Piani Territoriali Provinciali.

I contenuti del piano di area, in quanto complesso di determinazioni puntuali e specificazioni a scala di maggior dettaglio, prevalgono, in caso di difformità, sui contenuti del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, costituendone l'automatico adeguamento, ai sensi dell'articolo 34, ultimo comma della legge regionale 27 giugno 1985, n.61 e successive modifiche e integrazioni. In particolare decadono le misure specifiche di tutela stabilite nelle schede n. 23 e n.68 del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana, secondo il disposto dell'articolo 4 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 1986 n. 9, ha valenza paesistica ai sensi e per gli effetti della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della Legge 8 agosto 1985, n. 431.

Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti norme, si applicano le disposizioni della legislazione urbanistica della Regione Veneto ed in particolare della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le direttive, prescrizioni e vincoli contenuti nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

I Piani Territoriali Provinciali, di cui alla legge regionale 27 giugno 1985, n.61 e successive modifiche ed integrazioni, integrano, gli elaborati grafici e normativi del presente piano.

Ai fini imprescindibili della sicurezza idraulica, il presente piano dovrà essere adeguato ad eventuali disposizioni contrastanti contenute nei Piani di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183.

## **TITOLO II**

### **IL SISTEMA AMBIENTALE LAGUNARE E LITORANEO**

**Articolo 5** Laguna viva.

#### **Direttive**

Gli enti locali e le autorità competenti, attraverso gli opportuni strumenti, concorrono a programmare ed effettuare interventi volti alla conservazione, alla tutela, alla rivitalizzazione e alla valorizzazione dell'ambiente lagunare, inteso come patrimonio naturalistico, archeologico e storico ambientale.

In particolare prevedono l'eliminazione del processo di degrado del bacino lagunare, mediante la predisposizione di misure per:

- la protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale, con particolare riguardo all'equilibrio idraulico ed idrogeologico ed all'unità fisica ed ecologica della laguna;
- l'innalzamento delle quote dei fondali determinatesi per erosione presso le bocche di porte e nei canali di navigazione;
- la mitigazione dei livelli di marea attraverso interventi che rispettino gli equilibri idrogeologici, ecologici ed ambientali;
- il controllo e la mitigazione del moto ondoso;
- la regolamentazione del traffico lungo i percorsi acquei.

Le autorità competenti disciplinano la navigazione a motore e provvedono alla redazione di appositi piani di circolazione e del traffico, anche prevedendo un'adeguata localizzazione di spazi acquei per la sosta di natanti.

Le Province disciplinano l'organizzazione funzionale delle strutture connesse all'attività di pesca, itticoltura e mitilicoltura; gli interventi previsti devono essere realizzati con forme e materiali tradizionali ecocompatibili e non devono, comunque, provocare alterazioni della morfologia dei canali e lagunare, né causare impedimenti alla circolazione delle acque e al transito delle imbarcazioni.

Il comune di Chioggia, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevede la riqualificazione ambientale della laguna del Lusenzo e delle aree che la circondano, con particolare riguardo al ruolo di "piazza d'acqua" a collegamento dei centri urbani di Chioggia e Sottomarina. In tale ambito interviene con apposito piano, finalizzato alla creazione di un'area a servizio della città, nonché alla riqualificazione delle quinte edilizie e degli slarghi di terra prospicienti.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Sono vietati interventi di bonifica fatti salvi quelli finalizzati al recupero paesistico-ambientale delle discariche esistenti.

Sono consentite operazioni di ripristino degli ambienti lagunari e/o manutenzione dei canali a fini idraulici, di vivificazione della laguna e di percorribilità, anche mediante l'estrazione di fanghi, i quali potranno essere utilizzati, compatibilmente con le loro caratteristiche qualitative, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente, anche ai fini del ripristino dei sistemi lagunari erosi, e comunque secondo quanto stabilito all'articolo 61 delle presenti norme; sono altresì consentiti interventi connessi a ricerche e studi di natura archeologica autorizzati.

Altri interventi previsti in laguna sono soggetti alla predisposizione preventiva di uno studio che dimostri, anche mediante soluzioni alternative, la compatibilità dell'intervento con i valori ecologico-ambientali presenti, nonché a quanto disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 34 delle presenti norme.

Non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche aeree.

La navigazione a motore nei tratti fuori canale è consentita esclusivamente per scopi di vigilanza, soccorso, manutenzione delle infrastrutture esistenti, tutela e ricerca o di pesca professionale.

E' vietato il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea, fatta salva la raccolta delle macroalghe limitatamente alle specie invasive e degli elementi che mettono in pericolo l'equilibrio ambientale.

E' vietata la pesca a strascico e con turbosoffianti, nonché l'introduzione di nuove specie animali e vegetali non autoctone che comportino alterazione degli equilibri ecologici presenti.

Sono consentiti la manutenzione degli impianti di itticoltura e mitilicoltura presenti, con forme e materiali tradizionali ecocompatibili; per gli impianti di itticoltura e mitilicoltura dismessi è prescritto il ripristino dei luoghi da effettuarsi da parte del concessionario.

## **Articolo 6** Barene, velme e zone a canneto.

### **Direttive**

Gli enti locali e le autorità competenti, attraverso gli opportuni strumenti, concorrono a programmare ed effettuare interventi volti alla conservazione, alla tutela e al ripristino dell'ambiente delle barene, delle velme e delle zone a canneto.

Le Province dispongono la tabellazione e mappatura di particolari siti di nidificazione e riproduzione o caratterizzati da presenze di particolari specie vegetali, animali o di entità naturalistiche, garantendone la tutela e regolamentandone l'accesso anche mediante apposita normativa.

I Comuni, in sede di adeguamento al presente piano di area, censiscono e disciplinano le attrezzature di supporto all'attività di pesca professionale (capanni, deposito reti, bancali) prevedendo, ove necessario, il recupero ambientale e l'eventuale nuova realizzazione in rapporto all'espansione delle attività medesime; tali interventi devono essere realizzati con forme e materiali tradizionali ecocompatibili e secondo quanto indicato nei prontuari di cui all'articolo 55, terzo comma, delle presenti norme.

a) Barene e velme.

### **Prescrizioni e vincoli**

Per la conservazione e il ripristino delle caratteristiche fisico-morfologiche e ambientali del sistema delle barene e delle velme deve essere limitato il fenomeno dell'erosione e garantita l'alimentazione con materiali compatibili con l'ecosistema e con tipologie di intervento rispettose degli aspetti ambientali.

Sono vietati interventi di bonifica e colmata, nonché movimenti di terra, scavi, depositi e discariche di materiali, fatti salvi gli interventi per la manutenzione e per la realizzazione delle reti di pubblico interesse nonché le opere di sistemazione, difesa idraulica e di mantenimento o miglioramento del ricambio e deflusso delle acque, da realizzarsi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

E' vietata la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea ai sensi della legge regionale 15 novembre 1974, n.53 e successive modifiche e integrazioni.

La raccolta di invertebrati marini è consentita dagli enti competenti purché nel rispetto dei valori ecologici-ambientali presenti e senza manomettere le restanti forme di vita dei fondali.

La formazione di nuove barene è consentita sulla base degli obiettivi idraulici da perseguire, tenendo conto della morfologia storica lagunare; i bordi di contenimento vanno realizzati mediante l'uso di materiali biodegradabili ed ecocompatibili e che ne consentano la reversibilità.

E' vietata l'introduzione di nuove specie non autoctone che comportino alterazione degli equilibri ecologici presenti.

Non è consentita la navigazione a motore al di fuori dei canali.

b) Zone a canneto.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Oltre a quanto stabilito alla lettera a) del presente articolo, sono vietati attività ed interventi che pregiudichino la consistenza e lo stato dei luoghi interessati dai canneti.

E' consentita la tradizionale attività del taglio della canna, con esclusione dei periodi di riproduzione della fauna stanziale e di passo.

E' consentito l'accesso ad imbarcazioni necessarie alla conduzione di attività produttive presenti, entro limiti tali da garantire la sicurezza dei natanti e la tutela dell'ambiente.

Sono comunque consentiti tutti quegli interventi atti a migliorare la qualità del biotopo stesso.

Nelle aree adiacenti le zone a canneto non sono consentiti interventi che ne possano pregiudicare la sopravvivenza.

#### **Articolo 7 Valli da pesca.**

Le valli da pesca costituiscono ognuna un complesso unitario sotto il profilo dei valori storico-culturali, paesistici e ambientali.

Il piano di area tutela il paesaggio vallivo salvaguardandone i valori ambientali e valorizzandone l'uso produttivo compatibile e sociale.

#### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, dettano una specifica disciplina sulla regolamentazione degli interventi previsti in tali ambiti, definendo inoltre la superficie massima consentita impegnata dal complesso dei manufatti e delle opere comprensive delle vasche in terra, destinate all'attività di acquacoltura.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Finché i Comuni non si adeguano alle direttive del presente articolo sono consentiti esclusivamente:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro con adeguamento dei servizi per i casoni e gli altri edifici esistenti in valle; in ogni caso devono essere utilizzati materiali tradizionali;
- interventi relativi alla manutenzione, ripristino e realizzazione di opere e manufatti necessari allo svolgersi dell'attività di acquacoltura estensiva propria della valle, nonché al mantenimento o miglioramento ambientale o produttivo del sistema lagunare - vallivo. Tali interventi devono comunque essere realizzati in modo tale da garantirne la compatibilità con le caratteristiche dei manufatti tradizionali di valle e con i valori paesaggistico - ambientali dei luoghi;
- interventi relativi al ripristino e/o realizzazione di cavane se a supporto dell'attività di acquacoltura, da realizzarsi con materiali e architetture tradizionali;
- interventi necessari all'adeguamento di impianti e reti tecnologiche da realizzarsi nel rispetto dei valori paesaggistico - ambientali dei luoghi.

Ai fini della realizzazione e/o ripristino di apparati frangivento, è consentito unicamente l'uso di specie autoctone o naturalizzate, in particolare tamerici, o di cannucciati.

Ove le dimensioni dei mazzuoli lo consentano è ammesso in essi l'uso orticolo, purché secondo i metodi della coltivazione biologica.

Le infrastrutture a rete vanno di norma interrate.

Sono vietati interventi di bonifica.

Le aree lagunari possono essere adibite o ripristinate alle attività di vallicoltura estensiva, previo progetto, riferito al bacino idrografico di appartenenza, indicante anche la compatibilità idraulico-ambientale dell'intervento, da approvarsi da parte delle autorità competenti. A tal fine dovranno essere utilizzati esclusivamente tecniche e materiali tradizionali e in particolare quelli propri delle cosiddette "valli aperte a serràgia".

a) Attività di acquacoltura.

### **Prescrizioni e vincoli**

Sono consentite le attività produttive tradizionali di acquacoltura estensiva, cioè utilizzando solamente la catena alimentare naturale.

Gli interventi di realizzazione o ripristino, relativi a peschiere e baicolere, devono essere eseguiti esclusivamente in terra.

Nel rispetto di quanto disposto dal Comune ai sensi del comma terzo del presente articolo è ammesso altresì l'esercizio dell'acquacoltura integrata, cioè utilizzando nuove tecniche di supporto della catena alimentare naturale, quali avanzotterie, vasche di acclimatazione del novellame o simili, tali comunque da garantire il pieno assorbimento degli scarichi organici nella valle cui ineriscono e da non alterare l'assetto biologico dell'ambiente vallivo.

La superficie impegnata dal complesso dei manufatti e delle opere, ad esclusione delle opere in terra, destinati all'attività di acquacoltura, come disciplinata dai Comuni secondo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, salvo disposizioni più restrittive di autorità o enti competenti, finalizzate a una maggior salvaguardia dell'ecosistema lagunare, non può superare, rispetto alla superficie delle valli, così come riportate negli elaborati grafici di progetto:

- lo 0,3% per le valli al di sotto di 100 ettari;
- lo 0,1% per le parti eccedenti i 100 ettari e fino a 400 ettari;
- lo 0,05% per le parti eccedenti i 400 ettari.

Nella concessione edilizia deve essere individuata la porzione di territorio vallivo vincolata ai fini della realizzazione dei manufatti e delle opere di cui ai precedenti commi; il vincolo è trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari e su apposito registro fondiario con allegata planimetria presso il Comune o i Comuni interessati.

Per i manufatti e le opere esistenti alla data di approvazione del presente piano, il vincolo di cui al comma precedente si intende esteso sulla valle da pesca fino a concorrenza dell'estensione necessaria alla loro dimensione ai fini del quarto e del quinto comma della lettera a) del presente articolo; sono comunque fatti salvi i manufatti e le opere esistenti alla data di approvazione del presente piano. I vincoli di cui al presente comma sono ridotti o eliminati a seguito di eventuale demolizione o di eventuale mutamento dell'uso, parziali o totali, dei manufatti interessati, come disciplinato dal comune ai sensi del terzo comma del presente articolo.

b) Flora e fauna.

### **Direttive**

I Comuni, anche sulla base di quanto predisposto dalle Province, in merito alle oasi naturalistiche di protezione della fauna e della flora ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, tutelano la presenza di biotopi d'interesse naturalistico, gli specchi d'acqua dolce e le singolari presenze floristiche e faunistiche; salvaguardano i canneti, le barene e le formazioni arbustive poste lungo gli argini e le aree perilagunari.

Sottopongono, inoltre, a tutela le fitocenosi caratterizzate da associazioni vegetazionali igrofile e/o alofile e le zoocenosi a queste legate.

Esclusivamente per i siti caratterizzati da presenze di colonie di uccelli nidificanti (aironi in garzaia, caradriformi, ecc.), siti particolari di nidificazione ed aree di concentrazione di avifauna acquatica svernante, essi dettano disposizioni affinché i lavori manutentori (riescavo ed espurgo di canali, gorgi e peschiere; rinforzo e ripristino di argini; ecc.) non siano effettuati durante i periodi caratterizzati dalla presenza fenologica continua delle entità, ed in particolare: per le colonie di uccelli nidificanti e per particolari siti di nidificazione dall'ultimo giorno di febbraio al 30 giugno; per le aree di concentrazione di avifauna acquatica svernante dal 1° ottobre all'ultimo giorno di febbraio. Sono comunque consentiti lavori di manutenzione straordinaria per la salvaguardia del sistema vallivo.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Sono vietati interventi arrecanti danno o disturbo nelle zone ospitanti emergenze faunistiche peculiari quali garzaie, siti di nidificazione particolare e aree di notevole importanza per lo svernamento degli uccelli acquatici.

E' consentita l'introduzione di specie animali e vegetali non autoctone purché sia preventivamente verificata la compatibilità con le biocenosi dei luoghi e garantita l'incontaminazione degli ambienti lagunari.

c) Argini.

#### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, possono individuare negli ambiti di cui al presente articolo argini da attrezzare per la libera percorribilità pedonale, equestre e ciclabile, regolamentandone la fruizione e comunque salvaguardando l'esercizio delle attività produttive acquacolturali.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Negli ambiti di cui al presente articolo possono essere mantenuti, ripristinati o realizzati:

- argini tra terre emerse e specchio vallivo;
- argini tra specchio vallivo e laguna, per i quali valgono i disposti di cui all'articolo 3 lettera d) della legge 16 aprile 1973, n.171, come integrata dagli "Indirizzi per la formazione del piano comprensoriale di Venezia e del suo entroterra", approvati dal Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1975;
- argini di valle e tra diversi bacini vallivi, per cui vale il medesimo obbligo di cui al punto precedente.

Gli argini di cui al comma precedente possono essere realizzati o ripristinati solamente ove:

- siano costruiti in rilevato terroso;
- l'eventuale sagomatura presenti pendenze massime pari al 60%, rispetto al piano orizzontale, su entrambi i lati;
- non superino, compresa la costipatura, la quota massima di mt. 2,00 sul livello medio del mare;
- la protezione dell'unghia sia effettuata mediante infissione di pali in legno;
- i rivestimenti antiersosivi siano effettuati con massi lapidei di pezzatura piccolo-media fino ad un'altezza massima di mt. 1,30 sul livello medio del mare.

Gli argini di cui al presente articolo possono essere piantumati lateralmente con specie arbustive autoctone o tradizionali, quali rovo, pruno spinoso, biancospino, spincervine, tamerice.

E' vietata la realizzazione di nuova viabilità arginale di tipo carrabile.

**Articolo 8**      Peschiere di terra.

### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, previo censimento delle peschiere di terra esistenti e verifica di quelle individuate negli elaborati grafici di progetto, disciplinano e tutelano gli ambienti così identificati, con riferimento alla loro situazione originaria o storica.

Favoriscono ed incentivano altresì la conduzione classica delle peschiere a fini produttivi rappresentata dal binomio peschiera-utilizzo orticolo.

### **Prescrizioni e vincoli**

Finché i Comuni non provvedono ai sensi del primo comma del presente articolo è vietato ogni intervento di alterazione della morfologia propria delle peschiere di terra esistenti.

### **Articolo 9** Motte.

#### **Direttive**

Gli enti locali e le autorità competenti, attraverso gli opportuni strumenti, concorrono a programmare ed effettuare interventi volti alla conservazione e alla tutela delle motte come individuate negli elaborati grafici di progetto.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Sono vietati movimenti di terra e scavi, fatto salvo per ricerche e studi di natura archeologica se opportunamente autorizzati.

Sono comunque consentiti, sulla base di documentazioni storiche, interventi indirizzati al ripristino dei margini erosi, da effettuarsi con modalità e materiali compatibili.

### **Articolo 10** Dossi.

#### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, sottopongono le aree individuate negli elaborati grafici di progetto come dossi alla disciplina di cui all'articolo 21 delle presenti norme, valorizzando le peculiari caratteristiche legate all'originaria formazione del sito.

### **Articolo 11** Casse di colmata A, B, D-E.

#### **Direttive**

Salvo quanto disposto per la cassa di colmata A dalla legge 29 novembre 1984, n.798, i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, provvedono a stabilire apposite misure per la riqualificazione e il restauro ambientale delle aree di cui al presente articolo, allo scopo di governare i processi di rinaturalizzazione, impedire l'impaludamento delle aree marginali e garantire il ricambio e l'ossigenazione delle acque, nonché prevedere l'escavo dei principali canali che insistono sull'area, al fine di consentire l'espansione della marea nelle zone retrostanti.

Tali ambiti possono essere destinati a parco territoriale, anche tenuto conto della loro importanza archeologica, con particolare riferimento all'area del complesso monastico insediativo di San Leonardo in Fossa Mala.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Sono consentiti interventi finalizzati alla rinaturalizzazione e alla migliore gestione dell'ambiente ed alle attività di studio e ricerca scientifica, nonché, in particolare per la cassa di

colmata D-E, quelli compatibili, anche per modalità e tempi di esecuzione, con la attuale individuazione ad oasi naturale.

Sono vietati in particolare:

- movimenti di terreno e scavi con l'esclusione di quanto consentito ai sensi del presente articolo;
- introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni negative all'ecosistema;
- raccolta, asportazione e danneggiamento della flora spontanea ai sensi della legge regionale 15 novembre 1974, n.53 e successive modifiche e integrazioni.

## **Articolo 12\*** Isole della laguna.

### **Direttive**

Fatte salve le intese con le autorità competenti, i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, disciplinano l'utilizzazione delle isole della laguna di Venezia, come individuate negli elaborati grafici di progetto e nell'elenco allegato alle presenti norme, mediante previsioni volte al recupero e al ripristino degli edifici e dei manufatti e del potenziale naturalistico-ambientale e storico artistico anche prevedendo la variazione della destinazione d'uso degli immobili e l'eventuale realizzazione di strutture di servizio, compatibilmente con le caratteristiche storiche e con la tutela dell'ambiente.

Possono altresì prevedere il ripristino filologico di manufatti crollati per i quali siano rilevabili tracce di fondazioni ed elementi strutturali e sia accertata la preesistenza significativa mediante documentazione storica.

Devono individuare gli eventuali biotopi esistenti (emergenze floristiche, boschetti, corpi idrici, zone umide, ecc.) e indicare le norme e gli interventi per la loro conservazione, miglioramento e recupero.

Devono inoltre disciplinare la manutenzione, il ripristino, la riqualificazione e l'eventuale nuova realizzazione di attracchi, sentieri, capanni e spazi per la sosta al fine di assicurare lo svolgimento di attività legate al tempo libero e didattico-culturali.

In fase di adeguamento al P.A.L.A.V., per le isole stabilmente abitate (S. Erasmo, Mazzorbo, Torcello, Vignole), il comune di Venezia può prevedere apposite misure atte a favorire la permanenza della popolazione anche mediante nuova edificazione, la conservazione e l'uso dei centri abitati, nonché la tutela e la valorizzazione delle attività tradizionali.

### **Prescrizioni e vincoli**

Finché i Comuni non provvedono ai sensi delle direttive del presente articolo, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo, nonché infrastrutture ed impianti tecnologici a servizio degli insediamenti; è fatto salvo quanto previsto dagli strumenti attuativi vigenti.

Sono consentiti interventi per la manutenzione, la tutela e la conservazione del patrimonio floristico, per l'ordinaria utilizzazione del suolo agricolo e per la protezione delle sponde e degli argini.

Gli interventi consentiti devono essere realizzati con tecnologie e materiali tradizionali, tipici dell'ambiente lagunare.

Per l'isola di San Michele è consentito l'ampliamento dell'attuale struttura cimiteriale, da realizzarsi nel rispetto dei valori archeologici e storico-monumentali presenti nell'area.

## **Articolo 13\*** Pinete litoranee.

- a) Pinete litoranee.

### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, provvedono, anche avvalendosi del Dipartimento per le Foreste e l'Economia Montana, a meglio definire, a scala non inferiore a 1:5000, il perimetro delle pinete litoranee, anche modificando limitatamente il perimetro di quelle individuate negli elaborati grafici di progetto, conseguentemente alla verifica dell'esistente.

In tale sede definiscono i diversi gradi di salvaguardia e/o fruizione delle aree di pineta litoranea, estese ad una congrua fascia di protezione e stabiliscono apposite misure per la tutela, il ripristino e la valorizzazione delle caratteristiche peculiari dei luoghi e dei sistemi ecologici ed ambientali presenti, con particolare attenzione al restauro del paesaggio agrario contermini.

Disciplinano, inoltre, le strutture ricreative e ricettive all'aperto esistenti ricomprese nelle fasce litoranee, verificandone la compatibilità con l'ambiente in cui ricadono e consentendo, per aree particolarmente degradate, la riorganizzazione e riqualificazione, anche mediante demolizione e nuova costruzione.

Al fine di consentire la fruizione a scopo ricreativo e didattico culturale possono altresì individuare idonei percorsi naturalistici opportunamente attrezzati, a condizione di non compromettere l'assetto naturalistico ambientale dei luoghi e utilizzando preferibilmente i tracciati esistenti.

### **Prescrizioni e vincoli**

Sono vietati la raccolta, l'asporto o comunque il danneggiamento della flora spontanea ai sensi della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modifiche e integrazioni.

E' vietato l'asporto di materiali e comunque l'alterazione dei profili delle dune e dell'apparato boscato.

E' vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, compresa l'apertura di nuove strade e l'allargamento di quelle esistenti.

Per gli immobili e le strutture esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e adeguamento igienico-sanitario, nonché quanto previsto ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Gli interventi consentiti devono essere realizzati nel rispetto delle componenti naturalistico-ambientali dei luoghi.

E' ammessa la manutenzione e l'adeguamento delle reti tecnologiche, previa definizione delle misure da adottare contestualmente per la tutela e/o il ripristino dell'ambiente e previa verifiche tecniche che non ne permettano un'ubicazione alternativa.

b) Pinete litoranee con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti confermate dal presente piano.

### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, sottopongono le aree con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti confermate dal presente piano comprese nelle pinete litoranee, come individuate negli elaborati grafici di progetto, ad una specifica disciplina che valorizzi le caratteristiche peculiari dei luoghi e dei sistemi ecologici ed ambientali presenti; in particolare deve essere verificata la compatibilità delle attività esistenti e di nuova realizzazione con l'ambiente naturale, nonché prevista un'adeguata progettazione degli interventi e un'idonea sistemazione a verde delle aree scoperte di pertinenza.

### **Prescrizioni e vincoli**

Per tutti i soggetti interessati è prescritto l'obbligo di mantenere, anche provvedendo al reimpianto, le specie arboree ed arbustive caratteristiche delle formazioni vegetali delle pinete litoranee esistenti ed il divieto di provvedere a spianamenti o sbancamenti di apparati dunosi.

Finché i Comuni non provvedono ai sensi del primo comma della lettera b) del presente articolo, sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti relativamente alle zone di completamento e per servizi e dai piani attuativi vigenti alla data di approvazione del presente piano di area; è altresì consentito il rilascio delle singole concessioni nella fattispecie di cui agli articoli 9 e 109 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.

In ogni caso tutti gli interventi sono subordinati ad un'adeguata progettazione delle opere e delle aree circostanti in modo tale da consentirne un corretto inserimento ambientale.

I piani attuativi ricadenti, anche in parte, all'interno delle aree di cui al presente articolo, devono essere corredati dalle previsioni planivolumetriche dei fabbricati e dalle sistemazioni degli scoperti.

**Articolo 14** Ambiti interessati dalla presenza di dune consolidate, boscate e fossili e arenili.

a) Ambiti interessati dalla presenza di dune consolidate, boscate e fossili.

#### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, stabiliscono specifiche misure per la tutela, il ripristino e la valorizzazione delle caratteristiche peculiari degli ambiti di cui alla presente lettera a), come individuati negli elaborati grafici di progetto, e dei sistemi ecologici ed ambientali in essi localizzati, anche individuando una congrua fascia di rispetto a protezione degli stessi.

Individuano, inoltre, eventuali altri frammenti di dune, non riportati negli elaborati grafici di progetto, ospitanti significative sopravvivenze dell'ambiente originario e li sottopongono alla disciplina di cui al primo comma.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Fatto salvo quanto specificatamente stabilito ai commi successivi, nelle aree interessate dalla presenza di dune consolidate, boscate e fossili è vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, compresa l'apertura di nuove strade.

Sono ammessi gli interventi volti al ripristino e alla conservazione dell'ambiente naturale nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, come il rimboschimento nelle zone di dune interne naturalisticamente compromesse, il ripristino di ondulazioni artificialmente eliminate ed il reinserimento di specie vegetali e animali autoctone in conformità alle caratteristiche ed alle successioni ecologiche originarie dei siti; sono inoltre ammesse le rimozioni scientificamente programmate delle specie vegetali estranee ai popolamenti originari.

E' vietato l'asporto di materiali e comunque l'alterazione dei profili delle dune, incluse le prime ondulazioni costituenti dune in formazione ed il sistema delle depressioni retrodunali.

Sono vietati la raccolta, l'asporto o comunque il danneggiamento della flora spontanea ai sensi della legge regionale 15 novembre 1974 n. 53 e successive modifiche, salvo quanto disposto al quarto comma del presente articolo.

E' vietato l'accesso con mezzi motorizzati, tranne per i casi di tutela della pubblica incolumità e di protezione civile, per operazioni di miglioramento o di ripristino ambientale, nonché la pulizia degli arenili con mezzi meccanici.

E' ammessa la manutenzione e l'adeguamento delle reti tecnologiche, previa definizione delle misure da adottare contestualmente per la tutela e/o il ripristino dell'ambiente.

Per gli immobili esistenti, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro.

b) Arenili.

#### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, provvedono a disciplinare l'intera fascia degli arenili ad esclusione di quelli ricadenti nell'ambito di cui alla lettera a), uniformandosi alla disposizione del settimo comma dell'articolo 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e salvaguardando gli ambiti che rivestono particolare pregio floro-faunistico.

Lungo tutti gli arenili di cui al comma precedente non immediatamente a ridosso di centri urbani dovranno essere individuate ed assicurate congrue superfici ove mantenere permanentemente lo stato dei luoghi, al fine di consentire l'attecchimento e lo sviluppo della vegetazione pioniera, e quali rifugi estivi per gli organismi tipici di tale ambiente.

**Articolo 15** Aree di tutela paesaggistica della Laguna del Morto e del Medio Corso del Piave.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Le aree di tutela paesaggistica denominate "Laguna del Morto" e "Medio Corso del Piave" sono sottoposte alle disposizioni di cui all'articolo 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Fino a quando la Provincia non provvede ai sensi dell'articolo 34 del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, nelle aree di tutela paesaggistica ricadenti all'interno del presente piano di area, come individuate negli elaborati grafici di progetto, sono vietati interventi di nuova edificazione, nonché la realizzazione di aree a campeggio.

**Articolo 16** Area di tutela paesaggistica della Foce dell'Adige.

#### **Direttive**

Gli enti locali e le autorità competenti, attraverso gli opportuni strumenti, concorrono a programmare ed effettuare interventi finalizzati alla tutela, al ripristino e alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali del sistema naturalistico dell'area di tutela paesaggistica denominata "Foce dell'Adige".

Il comune di Chioggia, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, previo accurato rilievo di tutta la zona, può individuare idonei percorsi e sentieri con finalità didattiche e scientifiche.

#### **Prescrizioni e vincoli**

E' vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, comprese serre permanenti o semifisse o provvisorie e l'apertura di nuove strade.

Sono vietati la raccolta, l'asporto o comunque il danneggiamento della flora spontanea ai sensi della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modifiche e integrazioni.

E' vietato l'asporto di materiali e comunque l'alterazione dell'apparato boscato e dei profili delle dune.

E' vietato l'accesso con mezzi motorizzati, tranne per i casi di tutela della pubblica incolumità e di protezione civile, per operazioni di miglioramento o di ripristino ambientale.

E' vietato il campeggio.

Sono ammessi esclusivamente interventi volti al ripristino e alla conservazione dell'ambiente naturale nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, come il rimboscimento delle zone di dune interne ed il reinserimento di specie vegetali e animali autoctone.

Sono ammesse altresì le opere di difesa idrogeologica e marina da realizzarsi con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica e tali da limitare al massimo le modifiche dei sistemi naturalistici presenti.

### **TITOLO III**

#### **SISTEMA AMBIENTALE DELLA TERRAFERMA**

**Articolo 17** Corsi d'acqua di preminente interesse naturalistico.

##### **Direttive**

Le Province, in sede di Piano Territoriale Provinciale, provvedono a formulare, compatibilmente con le esigenze di difesa idraulica, apposite misure per favorire la ricostruzione degli originari assetti naturalistici dei corsi d'acqua di preminente interesse naturalistico così come individuati negli elaborati grafici di progetto (Dese, Marzenego, Sile, Zero, Musone, Piave) attraverso interventi di restauro e/o ripristino della vegetazione riparia e di ricostruzione di golene e lanche, al fine di riportarli in condizioni prossime a quelle naturali.

Regolamentano, inoltre, la navigazione lungo tali corsi d'acqua, definendo la tipologia e i limiti di velocità delle imbarcazioni ammesse, compatibilmente con i valori ecologico-ambientali da salvaguardare.

I Comuni, in fregio a tali corsi d'acqua, provvedono al recupero e all'eventuale nuova previsione di percorsi ciclo-pedonali da realizzarsi in modo da non compromettere la situazione naturalistico-ambientale dell'insieme; le piste ciclabili previste sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1991 n. 39.

Possono, altresì, prevedere la sistemazione o l'eventuale realizzazione, con particolare attenzione all'inserimento nell'ambiente, di aree attrezzate per la sosta e di pontili per l'attracco delle imbarcazioni, garantendo in ogni caso la percorribilità dei corsi d'acqua per i natanti ammessi.

Definiscono le tipologie, le caratteristiche e materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, ai fini di un loro corretto inserimento ambientale.

Individuano inoltre i bilanciamenti da pesca esistenti e provvedono alla formulazione di apposite normative.

##### **Prescrizioni e vincoli**

In fregio ai corsi d'acqua di cui al presente articolo non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, nonché di quelli per la descrizione delle caratteristiche dei siti attraversati, nel rispetto di quanto stabilito dai Comuni ai sensi del quinto comma delle direttive.

Nella realizzazione di eventuali opere di difesa idrogeologica si deve intervenire tenendo conto del mantenimento e della salvaguardia delle caratteristiche ambientali ed ecologiche presenti e adottando di norma tecniche proprie della ingegneria naturalistica.

Sono sempre consentite, lungo gli argini e le sponde esterne alle aste fluviali, operazioni di messa a dimora di specie arboree e arbustive, come specificate nell'elenco allegato alle presenti norme.

Per la realizzazione di strutture connesse all'uso dei bilanciamenti (pali, tiranti, capanni, ricoveri, ecc.) è necessario il rilascio da parte dei Comuni dell'apposito provvedimento autorizzatorio; nella costruzione di tali strutture si devono usare materiali e tipologie tradizionali.

Gli interventi previsti devono essere realizzati compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi e conformemente alle indicazioni contenute nei sussidi operativi allegati e nei prontuari di cui all'articolo 55, terzo comma.

## **Articolo 18**    Ambiti fluviali da riqualificare.

### **Direttive**

Le Province, in sede di Piano Territoriale Provinciale, individuano un congruo ambito lungo i corsi fluviali da riqualificare, come indicati negli elaborati grafici di progetto, e stabiliscono apposite misure per la riqualificazione degli ambiti così individuati, al fine di ripristinarne e/o aumentarne il grado di naturalità e di riportare il corso d'acqua alle situazioni originarie rinvenibili nei tratti a monte non degradati.

I Comuni possono prevedere la fruizione naturalistico-ricreativa di tali ambiti anche mediante l'individuazione di percorsi ciclopedonali opportunamente attrezzati; le piste ciclabili previste sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1991 n. 39.

Definiscono le tipologie, le caratteristiche e materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, ai fini di un loro corretto inserimento ambientale.

### **Prescrizioni e vincoli**

In fregio ai corsi fluviali individuati negli elaborati grafici di progetto non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, nonché di quelli per la descrizione delle caratteristiche dei siti attraversati, nel rispetto di quanto stabilito dai Comuni ai sensi del terzo comma delle direttive.

Gli interventi previsti devono essere realizzati compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi e conformemente alle indicazioni contenute nei sussidi operativi allegati e nei prontuari di cui all'articolo 55, terzo comma.

## **Articolo 19**    Rete storica di adduzione delle acque, detta delle Seriole.

### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano, effettuano il censimento e favoriscono il recupero e il ripristino dei tratti originali e delle opere collegate all'originario utilizzo idropotabile delle seriole.

Provvedono altresì a delimitare una fascia di rispetto lungo i corsi d'acqua di cui al presente articolo, prevedendo la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali; le piste ciclabili previste sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1991 n. 39.

Definiscono le tipologie, le caratteristiche e materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, ai fini di un loro corretto inserimento ambientale.

### **Prescrizioni e vincoli**

Sono vietati interventi tali da alterare lo stato dei luoghi, ed in particolare la tombinatura delle Seriole.

Deve essere mantenuta la pendenza delle rive favorendo il mantenimento della copertura erbacea ed evitando la cementificazione.

Non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, nonché di quelli per la descrizione delle caratteristiche dei siti attraversati, nel rispetto di quanto stabilito dai Comuni ai sensi del terzo comma delle direttive.

Nella costruzione e nel restauro di manufatti quali ponti, chiuse, recinzioni ecc., devono essere utilizzati materiali e tipologie proprie delle seriole, preferibilmente mattoni in cotto, pietra d'Istria (o marmi consimiliari) e legno.

## **Articolo 20** Cave senili.

### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento della strumentazione urbanistica al presente piano di area, dettano apposite misure per la riqualificazione naturalistico-ambientale delle cave senili, come individuate negli elaborati grafici di progetto, eventualmente prevedendo, compatibilmente con il valore naturale da tutelare e potenziare, la possibile fruizione dell'area, estesa ad un congruo intorno delle cave, per scopi naturalistico-didattici e ricreativi.

In tale sede individuano inoltre altre cave senili eventualmente esistenti e le sottopongono alla disciplina di cui al comma precedente.

Le cave senili possono essere utilizzate per la regimazione degli ambiti fluviali quali casce di espansione.

### **Prescrizioni e vincoli**

E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone, che non si siano insediate in forma permanente.

Sono vietati altresì l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modifiche e integrazioni.

Eventuali interventi finalizzati ad opere idrauliche devono adottare criteri di ingegneria naturalistica.

Finché i Comuni non provvedono ai sensi delle direttive di cui al presente articolo, sono vietati interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi ed ogni altro intervento che possa provocare distruzione, danneggiamento, compromissione o modificazione della consistenza e dello stato dei luoghi, fatta eccezione per i soli interventi finalizzati alla vivificazione e alla migliore gestione dell'ambiente ed all'attività di studi e ricerca scientifica.

## **Articolo 21\*** Aree di interesse paesistico-ambientale.

a) Aree di interesse paesistico-ambientale.

### **Direttive**

Le aree di interesse paesistico-ambientale, come individuate negli elaborati grafici di progetto, costituiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di parchi territoriali; esse sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione delle direttive C.E.E. relative a interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale.

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:

- individuano le aree di recente bonifica di affaccio lagunare da destinare al lagunaggio e alla formazione di laghi e/o paludi, anche a scopi ricreativi e/o produttivi di acquacoltura. Tali interventi sono in ogni caso subordinati all'approvazione, da parte delle autorità competenti, di specifici progetti di intervento che ne verifichino il corretto inserimento ambientale e la compatibilità idraulica;
- predispongono, tenendo conto anche di quanto disposto dal Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale in materia, una puntuale disciplina dell'ambiente rurale e regolamentano l'attività edificatoria individuando gli interventi consentiti, ivi comprese le

serre, compatibilmente con la legislazione vigente e con quanto disposto dal presente piano di area;

- identificano e salvaguardano sia gli edifici che il complesso degli elementi costituenti documenti significativi del paesaggio agrario (ponticelli, chiaviche, salti d'acqua, cippi, tratturi, fossati, ecc.);
- riconoscono e tutelano i biotopi esistenti (emergenze floristiche, corpi idrici, boschetti, zone umide, ecc.) e prevedono interventi finalizzati all'inserimento, al miglioramento e/o incremento di quinte arboreo-arbustive, lungo il perimetro delle zone umide, dei corsi d'acqua e delle zone coltivate, onde pervenire ad una maggiore articolazione della vegetazione che permetta la ricostruzione di biocenosi associate al paesaggio agrario. A tal fine possono essere previsti interventi di riutilizzazione di aree a ridosso delle zone urbanizzate mediante la realizzazione di orti di città, parchi campagna, etc;
- al fine di consentire la fruizione collettiva a scopo ricreativo e didattico - culturale delle aree di cui al presente articolo, individuano idonei percorsi a collegamento di emergenze storico - naturalistiche presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale e prevedono il recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare ad attività di supporto, in prossimità delle quali individuare congrui spazi ad uso collettivo;
- individuano gli agglomerati urbani che presentano particolari situazioni di degrado ed intervengono con appositi strumenti attuativi, finalizzati alla riqualificazione dei luoghi, e all'eliminazione degli elementi detrattori; gli interventi previsti sono soggetti alle disposizioni di cui al successivo punto b) del presente articolo;
- definiscono le tipologie, le caratteristiche e materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, ai fini di un loro corretto inserimento ambientale.

In fregio ai tracciati stradali di maggior scorrimento vanno previsti interventi finalizzati all'inserimento, miglioramento e incremento di quinte arboree-arbustive.

Le piste ciclabili previste sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39.

Il comune di Venezia, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevede la riqualificazione dell'area posta tra Campalto, Via Orlanda e Via della Libertà, con particolare riguardo al ruolo di porta d'accesso alla città che tale area viene ad assumere. In tale ambito interviene con apposito piano, finalizzato alla creazione di un'area a parco urbano di connessione tra l'ambiente lagunare e la terraferma, disciplinando gli interventi ivi consentiti. Tali previsioni devono essere coordinate con quanto disposto all'articolo 22 lettera c), relativamente alla verifica e conseguente individuazione e disciplina delle aree destinate a Bosco di Mestre.

Il comune di Jesolo, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevede la riqualificazione paesaggistica dell'area posta tra Jesolo Paese e Jesolo Lido. In tale ambito possono essere individuate idonee aree, spazi e manufatti per attività ricreativo-musicali, da realizzarsi attraverso apposito piano il quale preveda l'individuazione di nuove strutture, previo recupero dei manufatti preesistenti e previa razionalizzazione, anche subordinando nuovi insediamenti alla rilocalizzazione di analoghe attività esistenti.

Il comune di Chioggia, in sede di adeguamento al presente piano di area, nelle aree di cui al presente articolo individuate nella zona di Val da Rio ad ovest della strada statale Romea, può prevedere la realizzazione di opere di supporto di eventuali attività di trasformazione dei prodotti ittici.

Il comune di Chioggia inoltre, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevede la riqualificazione paesaggistica dell'area posta a ridosso della zona edificata di Isola Verde. In tale ambito interviene con apposito piano finalizzato alla creazione di un'ambiente di connessione fra la zona edificata e la campagna retrostante, in cui possono essere previsti eventuali interventi per attività ricreative, per il turismo all'aria aperta e per la nautica da diporto.

Gli interventi previsti, di cui ai quattro commi precedenti, devono essere realizzati contestualmente ad operazioni di messa a dimora di specie vegetali caratteristiche dei luoghi e in modo tale da consentire un corretto inserimento ambientale.

### **Prescrizioni e vincoli**

Non è ammessa l'apertura di nuove cave o discariche; è fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano. Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere motivati e tali che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante. La ricomposizione ambientale delle cave, come previsto ai sensi della legislazione vigente in materia, deve tendere preferibilmente alla realizzazione di zone umide, per favorire la formazione di particolari situazioni microclimatiche e per il rimpinguamento delle falde.

Non è consentita l'individuazione di nuove zone agroindustriali, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnico intensivi.

Non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, nel rispetto di quanto stabilito in materia nelle direttive del presente articolo.

Sono consentiti interventi eco-tecnologici per l'abbattimento dei nutrienti nelle acque da sversare in laguna con processi di fitodepurazione, che richiedono interventi per la realizzazione di siti predisposti per il trattamento delle acque, anche di risulta dei depuratori, consistenti in movimenti di terra, realizzazione di argini e relative stazioni di pompaggio.

E' consentita la ricalibratura del Canale di Valle in comune di Chioggia, al fine di una migliore transitabilità a collegamento del terminale fluvio - marittimo.

Gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre significative alterazioni del profilo dei suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche della zona; è fatto salvo, comunque, quanto previsto al comma 2 della lettera a) delle direttive del presente articolo.

Qualora i Comuni debbano prevedere nuove zone di espansione la localizzazione di esse non deve interessare aree di interesse paesistico-ambientale, salvo che, per limitate espansioni ad uso residenziale, turistico e per servizi, purché tale espansione sia individuabile esclusivamente all'interno di tali aree, nonché previa comprovata motivazione e predisposizione delle integrazioni richieste alla lettera b) del presente articolo.

Per gli interventi di nuova edificazione è fatto obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie pari a una volta e mezza la superficie di terreno occupata dal nuovo intervento, anche utilizzando le aree in fregio a viabilità o percorsi rurali.

Finché i Comuni non provvedono ai sensi delle direttive della lettera a) del presente articolo, sono vietati interventi di nuova edificazione, salvo che per l'adeguamento di opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, nonché per nuovi interventi relativi a infrastrutture e impianti tecnologici a servizio del sistema insediativo esistente o per attraversamenti dell'area indispensabili alla continuità delle reti sul territorio. Sono comunque consentiti, per gli edifici esistenti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione e ampliamento ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, ivi compresi gli ampliamenti per usi agroturistici, nel rispetto della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15. Gli interventi consentiti devono comunque essere realizzati nello stretto rispetto delle tipologie e dei materiali della tradizione rurale propria dei luoghi.

Per gli ambiti interessati dagli ampliamenti di attività produttive, commerciali e alberghiere, già approvate dalla Regione ai sensi della legge regionale 5 marzo 1987 n. 11 alla data di approvazione del presente piano di area, si applica, in ogni caso, la normativa di cui alla lettera b) del presente articolo.

Per tutte le opere relative ad infrastrutture viarie, energetiche e ferroviarie di livello sovracomunale, come previste dalla strumentazione regionale e provinciale, nonché per le strutture connesse, deve essere presentato, contestualmente al progetto di costruzione, un apposito studio che, oltre a quanto previsto ai sensi dell'articolo 54 delle presenti norme, verifichi l'impossibilità di individuare tracciati ricadenti all'esterno delle aree di cui al presente articolo o dimostri che ogni altra soluzione sarebbe di maggior impatto naturalistico-ambientale.

- b) Aree di interesse paesistico ambientale con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti confermate dal presente piano di area.

### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, sottopongono le aree individuate negli elaborati grafici di progetto come aree con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti confermate, relative alle zone residenziali, produttive e per servizi, ad una specifica disciplina che garantisca la qualità ambientale nella conservazione e nella trasformazione degli insediamenti esistenti e nella formazione di quelli di nuovo impianto: in particolare, deve essere verificata la compatibilità delle attività esistenti e di nuova realizzazione con l'ambiente naturale e gli insediamenti circostanti, nonché prevista un'adeguata progettazione delle aree immediatamente contermini all'edificato verso gli spazi aperti e delle sistemazioni a verde degli spazi scoperti.

### **Prescrizioni e vincoli**

Finché i Comuni non provvedono ai sensi del precedente comma, nelle aree di cui alla presente lettera b), sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalla strumentazione urbanistica vigente relativamente alle zone di completamento e per servizi e ai piani attuativi vigenti alla data di approvazione del presente piano di area, nonché quanto previsto al diciassettesimo comma del presente articolo.

Tutti gli interventi di cui al comma precedente sono subordinati a un'adeguata progettazione delle opere e delle aree circostanti in modo tale da consentire un corretto inserimento ambientale.

Nelle aree residenziali e produttive di espansione previste dagli strumenti urbanistici vigenti, comprese nelle aree di interesse paesistico-ambientale, i nuovi piani attuativi devono essere corredati dalle previsioni planivolumetriche dei fabbricati e dalle sistemazioni degli scoperti.

**Articolo 22** Boschi planiziali, termofili e artificiali, residui boschivi e aree di riqualificazione ambientale attraverso riforestazione.

- a) Boschi planiziali, termofili e artificiali.

Negli elaborati grafici di progetto sono individuati il bosco planiziale di Carpenedo, il bosco termofilo denominato Nordio e i boschi artificiali di Ca' Noghera.

### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento al presente piano di area, stabiliscono apposite misure per la tutela, il ripristino e la valorizzazione delle caratteristiche peculiari dei luoghi e dei sistemi ecologici ed ambientali in essi localizzati, prevedendo altresì una congrua fascia di rispetto.

Individuano e sottopongono a tutela eventuali altre aree boscate aventi analoghe caratteristiche, anche di limitata estensione, presenti nel proprio territorio.

Relativamente ai boschi artificiali prevedono la progressiva sostituzione delle entità floristiche alloctone con le tipiche planiziarie.

Per l'area interessata dal bosco Nordio il comune di Chioggia può individuare opportuni sentieri per uso scientifico e didattico-naturalistico.

#### **Prescrizioni e vincoli**

E' vietata l'apertura di strade carrabili, salvo di quelle strettamente necessarie alla manutenzione del bosco.

In dette aree sono consentiti i soli interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all'eventuale ripristino del bene boschivo, nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, ivi compreso l'ampliamento dell'area boscata con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti.

Eventuali interventi di ripristino a bosco dell'area agricola interna al bosco Nordio dovranno essere realizzati garantendo l'originaria diversità biologica delle bassure interdunali dell'area, incluse superfici umide non boscate, utilizzando esclusivamente le entità floristiche originarie presenti nel bosco stesso, fatta salva la reintroduzione di specie tipiche dell'area originaria e non più presenti.

b) Residui boschivi.

#### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, provvedono a completare il censimento dei residui boschivi, favoriscono l'espansione del patrimonio boschivo esistente e promuovono la conservazione e la tutela degli esemplari della flora arborea che presentano caratteristiche di vetustà pluridecennale.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Si applicano le prescrizioni e i vincoli di cui alla lettera a) del presente articolo.

c) Aree di riqualificazione ambientale attraverso riforestazione.

Le aree di riqualificazione ambientale attraverso riforestazione comprendono gli ambiti territoriali, a prevalente destinazione agricola, interessati dai progetti Bosco di Mestre e Bosco del Parauro a Mirano, l'area del Bosco di Mira e l'area del Bosco di S. Felice a Chioggia, individuati negli elaborati grafici di progetto.

#### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, verificano la perimetrazione di tali ambiti, dettano norme per la tutela degli assetti vegetazionali arboreo-arbustivi presenti e promuovono la realizzazione di interventi di riforestazione, mediante specie vegetali proprie dei boschi planiziali padani (in particolare quella ascrivibile al *Quercus carpinetum boreo-italicum*).

Tali ambiti sono da considerarsi prioritari nell'applicazione delle direttive C.E.E. relative a interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Finché i Comuni non provvedono ai sensi delle direttive di cui alla presente lettera c), non sono consentite nuove aree di espansione se non per zone a standard compatibili con le finalità di costituzione del bosco.

## **Articolo 23**    Ambiti di riqualificazione ambientale.

### **Direttive**

Il comune di Venezia, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, formula un'apposita disciplina per la riqualificazione delle aree di cui al presente articolo, così come individuate negli elaborati grafici di progetto.

A tale scopo prevede la conservazione e il recupero del potenziale naturalistico-ambientale presente, favorendo altresì la formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustivi e l'impianto di specie autoctone o naturalizzate ad integrazione di quelle esistenti.

Prevede, inoltre, il recupero dei fabbricati di particolare pregio rurale esistenti, anche mediante la variazione di destinazione d'uso, compatibilmente con le caratteristiche storiche e strutturali delle tipologie edilizie e con la tutela dell'ambiente, nonché predispone adeguate soluzioni per rimuovere le situazioni di degrado paesaggistico e ambientale, con particolare riguardo ai manufatti ed alle destinazioni d'uso incongrue.

Infine può prevedere soluzioni adeguate per consentire la fruizione ricreativo-culturale dei luoghi.

### **Prescrizioni e vincoli**

E' vietata la nuova edificazione.

Sono consentiti interventi di adeguamento, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture tecnologiche e di servizio presenti, nonché attrezzature pubbliche di servizio a raso adeguatamente alberate.

Finché il Comune non si adegua secondo quanto disposto dalle direttive del presente articolo, per gli immobili esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

## **Articolo 24**    Parco naturale regionale del fiume Sile.

Nelle zone del parco naturale regionale del fiume Sile, comprese all'interno del territorio di cui al presente piano, si applicano, fino all'entrata in vigore del piano ambientale, le norme di salvaguardia previste dalla legge regionale 28 gennaio 1991, n.8.

## **Articolo 25**    Reti idrauliche-storiche del Brenta e del Sile-Piave.

### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, tenendo conto di quanto disposto dal piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale in materia, dettano norme per la tutela e la manutenzione delle reti idrauliche-storiche, come individuate negli elaborati grafici di progetto in scala 1:50000, e dei manufatti idraulici presenti lungo le stesse, valorizzando anche il rapporto fra corsi d'acqua e centro urbano.

### **Prescrizioni e vincoli**

Lungo tali reti non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale,

attrezzature ricettive e i servizi pubblici, nonché di quelli indicanti le caratteristiche dei luoghi attraversati.

#### **Articolo 26** Arginature storiche.

##### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono apposite misure per la salvaguardia delle arginature storiche come individuate negli elaborati grafici di progetto, quali segni del territorio che devono essere mantenuti e valorizzati.

Lungo tali ambiti possono individuare percorsi ciclo-pedonali atti a consentire la fruizione collettiva a fini didattico-culturali; le piste ciclabili previste sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1991 n. 39.

##### **Prescrizioni e vincoli**

E' vietato ogni intervento che ne interrompa la consistenza e la continuità; in particolare per il cosiddetto Argine San Marco, in comune di Venezia, vanno tutelati integralmente i riporti tardo-medievali e rinascimentali costituenti lo stesso.

Sono consentiti esclusivamente gli interventi volti a garantire la sicurezza idraulica, nel rispetto delle originarie caratteristiche.

#### **Articolo 27** Percorsi perilagunari.

##### **Direttive**

Le Province in accordo con i Comuni interessati, in sede di Piano Territoriale Provinciale, sulla base di quanto riportato negli elaborati grafici di progetto del presente piano di area, prevedono percorsi perilagunari opportunamente attrezzati, per la godibilità dell'ambiente e del paesaggio lagunari.

Le piste ciclabili previste lungo i percorsi perilagunari sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione dell'articolo 14 della Legge 30 dicembre 1991 n. 39.

#### **Articolo 28** Corsi d'acqua da attrezzare per la percorribilità.

##### **Direttive**

Gli enti competenti predispongono misure atte a rendere percorribili, per piccoli natanti, i corsi d'acqua a tal fine individuati negli elaborati grafici di progetto.

##### **Prescrizioni**

I ponti e i manufatti di nuova costruzione non devono ostacolare la percorribilità fluviale di tali corsi d'acqua.

#### **Articolo 29** Alberate.

##### **Direttive**

Le Province, in sede di Piano Territoriale Provinciale, provvedono ad individuare, in fregio alla viabilità principale, dei corridoi verdi e dettano norme specifiche finalizzate al mantenimento, infoltimento o messa a dimora di specie arboree e arbustivo-floreali.

I Comuni predispongono in fregio a tali aree idonei spazi a belvedere o di sosta, nonché dettano indicazioni puntuali per la sistemazione degli spazi scoperti prospicienti.

Gli enti gestori della viabilità provvedono alla sostituzione delle alberature a vario titolo abbattute.

#### **Prescrizioni e vincoli**

E' fatto obbligo di conservare le alberate individuate negli elaborati grafici di progetto in scala 1:50000.

In caso di lavori relativi al sottosuolo stradale non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature.

#### **Articolo 30** Coni visuali

##### **Prescrizioni e vincoli**

Nel cono visivo interessato dai coni visuali puntuali sono vietati interventi di modificazione del territorio tali da alterare o impedire la percezione degli elementi a cui il cono si riferisce e vanno previste operazioni atte a valorizzarne la fruizione visiva.

Nel cono visivo interessato dai coni visuali aperti sono vietati interventi tali da alterare in maniera sostanziale la linea dell'orizzonte e vanno favorite operazioni atte a ricomporre gli elementi caratterizzanti il paesaggio migliorandone la percezione complessiva.

#### **Articolo 31** Aree a rischio idraulico.

##### **Direttive**

Le Province, in sede di Piano Territoriale Provinciale, sentiti i Consorzi di bonifica, verificano le perimetrazioni delle aree a rischio idraulico, come individuate negli elaborati grafici di progetto a scala 1:50000 e dettano norme specifiche al fine di rimuovere le situazioni di fatto che impediscono la totale sicurezza idraulica del territorio e il regolare deflusso delle acque, ponendo i necessari presidi che evitino, o quanto meno limitino, gli effetti dannosi delle ricorrenti eccezionalità ed avversità atmosferiche.

I Comuni, in sede di adeguamento della strumentazione urbanistica al presente piano di area, tengono conto delle suddette indicazioni.

##### **Prescrizioni e vincoli**

Non è consentita l'apertura di nuove cave e discariche, ad eccezione di quelle per inerti; sono altresì vietati quegli interventi che portano ad un utilizzo del suolo tale da aggravare il fenomeno di dissesto e instabilità.

Nella previsione di nuovi interventi e nelle opere di sistemazione degli spazi esterni devono essere adottate soluzioni idonee a garantire la migliore permeabilità delle superfici urbanizzate, evitando la tombinatura dei canali di scolo e dei fossati di guardia ai margini della viabilità.

## **TITOLO IV SISTEMA DEI BENI STORICO-CULTURALI**

### **Articolo 32\*** Beni storico-culturali.

Le categorie dei beni storico-culturali da sottoporre a particolare tutela sono:

- a. casoni lagunari e di valle, edifici tipici dell'ambiente lagunare e legati prevalentemente all'esercizio della caccia e della pesca;
- b. fortificazioni, entro e fuori la conterminazione lagunare costituite dalle installazioni e dai manufatti di difesa militare sia della Repubblica Veneta che dei periodi successivi;
- c. ville, parchi e giardini storici o di non comune bellezza, anche non compresi fra quelli notificati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e della Legge 26 giugno 1939, n.1497;
- d. manufatti costituenti documenti della civiltà industriale;
- e. conche di navigazione di interesse storico;
- f. manufatti idraulici di interesse storico;
- g. edifici di carattere religioso di interesse storico.

Negli elaborati grafici di progetto e negli elenchi allegati alle presenti norme sono indicati i beni storico-culturali di cui al comma precedente, individuati sulla base di una prima ricognizione.

### **Direttive**

Le Province, con la collaborazione dei Comuni interessati, integrano il censimento dei beni di cui al presente articolo e ne promuovono la catalogazione.

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, sulla base anche di quanto disposto in materia dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dettano specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei beni qui indicati, individuano gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche.

I Comuni, con riferimento ai beni di cui alla lettera c), individuano il contesto storico-paesistico connesso al bene da tutelare e ne disciplinano opportuni spazi di protezione paesaggistica.

I Comuni provvedono altresì ad individuare e sottoporre a specifica normativa di tutela i più significativi manufatti di pregio architettonico, anche moderni, ancorché non ricompresi negli elenchi di cui al presente articolo.

Entro il perimetro della conterminazione lagunare storica del 1791, essi garantiscono altresì adeguata tutela, anche tramite l'indicazione degli interventi ammessi, agli immobili e loro pertinenze, censiti nei catasti austriaco, napoleonico e veneti.

### **Prescrizioni e Vincoli**

Finché i Comuni non provvedono ai sensi delle direttive del presente articolo, fatto salvo quanto disposto per i casoni di valle all'articolo 7 delle presenti norme, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e restauro e devono essere mantenuti i caratteri significativi del contesto storico-paesistico connesso ai beni di cui al presente articolo.

### **Articolo 33\*** Percorsi di valore storico monumentale.

Il Terraglio, il Naviglio del Brenta e la Miranese, come individuati negli elaborati grafici di progetto, nonché le aree contermini e l'insieme dei centri storici e dei beni architettonici e paesaggistici ad essi collegati, costituiscono complessi di valore monumentale ed ambientale organizzati lungo i principali percorsi storici di adduzione a Venezia ed alla Laguna.

### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, delimitano una congrua fascia di territorio posta in fregio ai percorsi stessi su cui intervenire nel rispetto delle seguenti direttive:

- individuare e valorizzare tutti gli elementi edilizi ed urbanistici di valore storico, monumentale e ambientale direttamente o indirettamente connessi al percorso o caratterizzanti il quadro paesaggistico;
- individuare e salvaguardare i complessi di ville, i parchi, i sistemi di alberature in fregio o comunque connesse ai percorsi, gli elementi morfologici significativi (quali fossati, tratturi, ecc.), nonché gli ambiti di interesse storico-ambientale;
- individuare e valorizzare i manufatti e le "attrezzature di transito" e, nel caso della Riviera del Brenta, i manufatti e le opere idrauliche, le attrezzature per la navigazione, gli approdi nonché i documenti della civiltà industriale legati all'uso dell'acqua;
- predisporre adeguate soluzioni per rimuovere le situazioni di degrado paesaggistico e ambientale, con particolare riguardo alle aree abbandonate o mal utilizzate, agli edifici od alle destinazioni d'uso incongrue, alle situazioni di congestione funzionale;
- prevedere la sistemazione organica degli accessi esistenti;
- definire le tipologie, le caratteristiche e materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, ai fini di un loro corretto inserimento ambientale.

Inoltre i Comuni interessati ad uno stesso percorso, attraverso appositi accordi di programma, prevedono la riqualificazione paesaggistica del percorso medesimo, mediante la predisposizione di criteri unitari finalizzati a coordinare gli interventi, e l'individuazione di soluzioni adeguate, per consentire una maggiore fruibilità collettiva del complesso monumentale ed ambientale.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Non è consentita la realizzazione di nuovi accessi, se non finalizzata alla riorganizzazione di quelli esistenti.

Nelle aree classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici non è consentita, entro una fascia di m. 100 ai lati del Terraglio, del Naviglio del Brenta e della Miranese, la realizzazione di nuovi edifici o manufatti; sono consentiti l'ampliamento degli edifici esistenti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n.24 e l'adeguamento delle reti tecnologiche esistenti.

Finché i Comuni non si adeguano a quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, anche per stralci relativi ad ambiti territoriali significativi al fine della tutela del profilo paesaggistico, per le restanti aree previste dagli strumenti urbanistici, ad esclusione delle zone territoriali omogenee A e B, sono consentiti, entro la stessa fascia di cui al comma precedente, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, nonché interventi finalizzati all'adeguamento igienico-sanitario e delle reti tecnologiche esistenti.

Non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, nel rispetto di quanto stabilito in materia nelle direttive del presente articolo.

In fregio ai percorsi di cui al presente articolo va previsto, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia, il reimpianto degli elementi arborei a vario titolo abbattuti, anche mediante convenzione con le proprietà interessate.

#### **Articolo 34** Zone di interesse archeologico.

Le zone di interesse archeologico individuate negli elaborati grafici di progetto sono distinte in:

- a. ambiti per l'istituzione delle riserve archeologiche di interesse regionale di Altino e le Mure;
- b. strade romane e siti di interesse archeologico come indicati negli elaborati grafici di progetto in scala 1:50000 o nell'elenco allegato alle presenti norme.

c. area della centuriazione romana, di cui all'articolo 35 delle presenti norme.

Per le aree di cui alle lettere a. e b. si applicano le direttive, prescrizioni e vincoli di cui agli articoli 27 e 28 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, integrate, nei casi di sovrapposizione di tematismi, dalle sole direttive di cui agli articoli relativi ai tematismi stessi.

Le Province e i Comuni, in sede di adeguamento al presente piano di area, provvedono ad individuare cartograficamente i siti, di cui al punto b., elencati nell'elenco allegato.

L'intera laguna di Venezia entro i centri abitati, nelle isole e nei diversi ambiti lagunari come descritti nel titolo II, è da considerarsi area a rischio archeologico, pertanto qualsiasi intervento che alteri il fondale dovrà essere preventivamente segnalato alla Soprintendenza Archeologica.

### **Articolo 35** Area della centuriazione romana.

#### **Direttive**

La provincia di Venezia, in sede di Piano Territoriale Provinciale, individua e cataloga gli elementi morfologici e le presenze edilizie caratterizzanti l'area della centuriazione romana come individuata negli elaborati grafici di progetto in scala 1:50000.

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, d'intesa con l'Amministrazione periferica del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, stabiliscono apposite misure per la conservazione della struttura organizzativa fondiaria e storica e della toponomastica.

Disciplinano gli interventi ivi consentiti e prevedono la conservazione e/o la messa a dimora di specie arboree autoctone lungo i tracciati stradali e i fossati che caratterizzano l'antica divisione parcellare romana.

In tale sede provvedono, inoltre, a razionalizzare il sistema degli accessi agli immobili o ai fondi agricoli mediante l'attraversamento dei corsi d'acqua, definendo anche le tipologie e i materiali compatibili con le caratteristiche ambientali e morfologiche dell'area e tali da non alterarne la sezione e le caratteristiche idrauliche.

Definiscono altresì le tipologie, le caratteristiche e materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, ai fini di un loro corretto inserimento ambientale.

#### **Prescrizioni e vincoli**

E' vietato il tombinamento dei corsi d'acqua esistenti.

Il costipamento, ove necessario, delle sponde dei corsi d'acqua deve essere effettuato utilizzando esclusivamente criteri di ingegneria naturalistica.

La realizzazione di nuove infrastrutture e manufatti deve avvenire parallelamente all'impianto centuriale e in modo tale da evitare alterazioni alle caratteristiche morfologiche dell'area.

Le infrastrutture a rete, ad esclusione delle linee elettriche ad alta tensione, vanno di norma interrate.

Nelle zone agricole, lungo i tracciati stradali, le recinzioni devono essere realizzate esclusivamente con filari di piante tipiche dei luoghi o con siepi, anche in adiacenza a reti senza zoccolatura fuori terra.

In fregio ai tracciati stradali che caratterizzano la centuriazione non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive ed esercizi

pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, nonché di quelli per la descrizione delle caratteristiche dei siti attraversati, nel rispetto di quanto stabilito dai Comuni ai sensi del quinto comma delle direttive.

Finché i Comuni non provvedono ai sensi del quarto comma del presente articolo non è consentita la realizzazione di nuovi ponti di attraversamento dei corsi d'acqua.

#### **Articolo 36\*** Centri storici.

Il piano di area assume, negli elaborati grafici di progetto, l'individuazione e la perimetrazione dei centri storici eseguita - ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 - e riportata negli atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione Veneto.

#### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, ne verificano la perimetrazione in base alla qualità e alle caratteristiche dell'esistente; individuano inoltre gli spazi esterni (parchi, giardini, piazze, slarghi, corridoi e percorsi di collegamento) e formulano le relative norme per la progettazione di un sistema integrato di spazi che costituiscano un collegamento tra centro storico, zone di recente edificazione e il sistema delle aree di interesse paesistico-ambientale.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Finché i Comuni non provvedono ai sensi del secondo comma, fatti salvi comunque gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono consentiti interventi in attuazione delle previsioni di strumenti urbanistici attuativi vigenti, nonché delle previsioni dei piani regolatori generali vigenti, individuate ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80.

Per i centri storici compresi all'interno della conterminazione lagunare e nelle isole del Lido e Pellestrina non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

## **TITOLO V**

### **UNITA' DEL PAESAGGIO AGRARIO**

**Articolo 37** Unità del paesaggio agrario.

Il piano di area tutela il paesaggio agrario salvaguardandone sia i valori paesaggistico-ambientali che l'aspetto produttivo e sociale.

Il presente piano di area riconosce l'esistenza di diversi paesaggi agrari, individuati negli elaborati grafici di progetto in scala 1:50000, allo scopo di preservare le caratteristiche più significative e li definisce:

- ambito agrario di antica trasformazione ad alto grado di polverizzazione aziendale;
- ambito agrario di antica trasformazione con presenza diffusa di cavini e della centuriazione romana;
- ambito agrario con basso grado di polverizzazione aziendale con presenza di siepi e alberature;
- ambito agrario delle bonifiche recenti con basso grado di polverizzazione aziendale;
- ambito agrario di bonifica di diretto affaccio lagunare;
- ambito agrario litoraneo delle bonifiche recenti;
- ambito ad agricoltura specializzata orticola;
- ambito agrario suburbano della terraferma veneziana.

#### **Direttive**

All'interno dei suddetti paesaggi agrari l'edificazione è regolamentata, ai sensi della legislazione vigente in materia, dalla strumentazione urbanistica di livello comunale, purché non in contrasto con quanto disposto dalle presenti norme.

Le Province, in sede di Piano Territoriale Provinciale, verificano le presenti individuazioni anche integrandole e disciplinano nel dettaglio le singole tipologie.

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, con riferimento alle caratteristiche peculiari dei diversi ambiti, tenuto conto di quanto disposto in materia dai Piani Generali di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale, dettano norme volte alla tutela e alla riqualificazione del paesaggio agrario e degli elementi permanenti che lo caratterizzano, quali il patrimonio arboreo ed arbustivo nonché la rete idrografica e viaria minore.

Il comune di Chioggia, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, provvede all'individuazione e alla perimetrazione del "parco degli orti di Chioggia". In tale ambito interviene con apposito piano, finalizzato alla valorizzazione ed alla tutela del paesaggio agrario degli orti e delle strutture ad esso connesse, mediante la predisposizione di un'apposita disciplina sugli annessi rustici di servizio all'orticoltura tipici della zona e la previsione di percorsi ciclopeditoni lungo i vecchi sentieri di servizio agli orti.

Le aree relitte e le pertinenze pubbliche di bonifica e di irrigazione del territorio rurale, individuate ai sensi della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 e successive modificazioni, per le quali non sia possibile la loro destinazione alla ricomposizione fondiaria, o l'utilizzazione ai fini manutentori ed in conformità alle vigenti disposizioni di polizia idraulica e delle servitù di rispetto; devono essere destinate alla formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustivi, da realizzarsi attraverso specifiche normative di piani regolatori generali, le quali devono prevedere l'impianto compensativo in caso di interventi di trasformazione dell'assetto idraulico-morfologico del territorio.

I Comuni ed i Consorzi di bonifica, per quanto di competenza, tutelano le alberate significative individuate negli elaborati grafici di progetto in scala 1:50000 e provvedono, in sede di piano regolatore generale o loro varianti, a censirne eventuali altre significative; ne favoriscono il

reimpianto soprattutto lungo i corsi d'acqua da riqualificare, il reticolato romano, le aree di bonifica, le fasce fluviali, nonché lungo il perimetro perilagunare.

Favoriscono, altresì, il reimpianto delle siepi nelle fasce di rispetto delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e a delimitazione delle aree coltivate.

Nell'elenco allegato alle presenti norme sono individuate le specie da utilizzare, preferibilmente, per la costituzione di siepi e di alberature nell'ambiente rurale, nelle aree relitte e pertinenze pubbliche di bonifica.

#### **Prescrizioni e vincoli**

I progetti di opere pubbliche la cui realizzazione comporti rilevanti impatti detrattori sul paesaggio agrario, devono prevedere gli interventi necessari per la mitigazione visiva.

Nell'ambito agrario con presenza diffusa di cavini e della centuriazione romana è vietata la manomissione delle baulature dei campi.

## **TITOLO VI SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO**

**Articolo 38** Aree in cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Nelle aree incluse nella delimitazione territoriale del presente piano vengono riportate, negli elaborati grafici di progetto, le zonizzazioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti relative alle zone residenziali, produttive e per servizi, a cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

In dette aree sono comunque fatte salve le previsioni di piano regolatore generale ancorché non individuate in cartografia e ricadenti all'interno di aree non assoggettate a tutela (aree bianche negli elaborati grafici di progetto in scala 1:10000).

I Comuni possono apportare varianti ai Piani Regolatori Generali relative a nuove individuazioni delle diverse Zone Territoriali Omogenee, purché non in contrasto con quanto disposto dal presente piano. Tali varianti non costituiscono variante al piano d'area.

Sono in ogni caso equiparate ad "aree in cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti" gli ambiti interessati dagli ampliamenti di attività produttive, commerciali e alberghiere, approvati dalla Regione ai sensi della legge regionale 5 marzo 1987, n.11.

**Articolo 39** Zone portuali commerciali.

Le zone destinate alle funzioni portuali-commerciali esistenti di Venezia e di Chioggia e le rispettive zone di ampliamento costituiscono il complesso integrato della portualità lagunare.

Le aree destinate alle attività portuali, in tutte le sedi in cui si articolano i porti commerciali di Venezia e di Chioggia, esistenti e di ampliamento, costituiscono sistema di infrastrutture e attività produttive di interesse regionale.

a) Zone portuali commerciali esistenti.

### **Prescrizioni e vincoli**

Sono consentiti il rinnovo e l'installazione di impianti, la realizzazione di infrastrutture di depositi all'aperto e al coperto, di opere edilizie e di manufatti connessi all'attività produttiva portuale - commerciale, nonché di edifici destinati ad ogni altra funzione inerente a tale attività (quali edifici amministrativi, posti di sorveglianza e controllo, mense, posti di ristoro, sedi di uffici doganali, posti di polizia, uffici sanitari, ambulatori ecc.).

Per la zona della Marittima e San Basilio, situata nel centro storico di Venezia e per l'isola dei Saloni e l'isola dei Canali di Chioggia, in sede di revisione degli strumenti urbanistici è ammessa, d'intesa con gli enti interessati, la variazione di destinazione d'uso di tutta o parte di essa, nel quadro di una redistribuzione delle attività portuali, previa adozione degli specifici provvedimenti di declassificazione delle aree demaniali marittime che la costituiscono.

b) Zone portuali commerciali di ampliamento.

### **Direttive**

Il comune di Venezia, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, d'intesa con gli enti competenti, prevede, sulla base di quanto indicato negli elaborati grafici di progetto, l'ampliamento del porto commerciale esistente, nonché l'organizzazione delle aree e dei sistemi di infrastrutture di collegamento alla rete viaria e ferroviaria.

L'area di Val da Rio nel comune di Chioggia, in coerenza con i disposti dell'articolo 12, terzo comma della Legge 29 novembre 1984 n.798 e successive modifiche e integrazioni, è riservata,

previa intesa con gli enti competenti, alle previsioni delle nuove sezioni portuali e delle strutture connesse al porto di Chioggia.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Nelle zone portuali commerciali di ampliamento di cui alla presente lettera b, come individuate nella strumentazione urbanistica dei rispettivi Comuni, sono ammesse le destinazioni d'uso proprie delle funzioni portuali, produttive, commerciali e le relative attrezzature, edifici destinati all'Istituto Fari nonché funzioni complementari e integrative e in particolare quelle relative allo scambio intermodale; sono altresì consentiti interventi per la realizzazione e l'adeguamento di opere di interesse pubblico.

#### **Articolo 40** Terminali e installazioni petrolifere.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Nella laguna di Venezia non è ammessa la realizzazione di nuove strutture portuali per il traffico di petrolio.

Per i terminali e le installazioni petrolifere esistenti, fino all'attuazione del comma 2 dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n.139, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria volti al mantenimento delle condizioni di sicurezza di esercizio degli impianti e dei manufatti esistenti, nonché gli interventi di adeguamento tecnologico degli attuali impianti, anche mediante limitati spostamenti logistici, sempre che siano garantite la protezione e la sicurezza dell'ambiente lagunare, e comunque finalizzati ad un miglioramento complessivo della qualità ambientale.

Gli enti competenti provvedono a definire ed attuare gli interventi finalizzati alla riduzione dei rischi derivanti dal trasporto nella laguna di petroli e sostanze inquinanti, compresa la delocalizzazione delle attività incompatibili a partire da quelle non direttamente connesse alla produzione industriale dell'area di Porto Marghera.

Al fine di sostituire il traffico petrolifero in laguna gli enti responsabili devono predisporre un programma per la dismissione progressiva del Terminal petrolifero di S. Leonardo anche mediante interventi finalizzati alla conversione degli impianti esistenti, purché compatibili con le disposizioni della legislazione speciale per Venezia.

#### **Articolo 41** Zona industriale di interesse regionale e aree di possibile trasformazione industriale.

#### **Direttive**

Il comune di Venezia, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, verifica la perimetrazione riportata negli elaborati grafici di progetto relativamente alla zona industriale di interesse regionale e alle aree di possibile conformazione industriale anche apportando eventuali modifiche alla stessa se adeguatamente giustificate.

Nella zona industriale di interesse regionale:

- promuove, sulla base di analisi relative al complesso delle attività insediate, con riferimento agli aspetti economici, tecnologici e merceologici, il consolidamento o le trasformazioni così come l'insediamento di nuove attività in grado di utilizzare i fattori di localizzazione specifici di Porto Marghera con particolare riferimento alle disponibilità portuali;
- individua le limitazioni tecniche ed infrastrutturali relative all'area di Porto Marghera che riducono l'efficienza e/o limitano l'uso razionale della potenzialità produttiva e il processo di ristrutturazione, indicando altresì adeguate soluzioni;

- prevede la delocalizzazione delle attività incompatibili per l'intensità dei rischi connessi o per l'impatto ambientale prodotto, proponendone le eventuali localizzazioni alternative;
- indica e programma la realizzazione di tutte le opere di controllo degli effluenti nocivi e molesti eventualmente necessarie a garantire adeguati standard ambientali;
- favorisce l'introduzione di nuovi settori di produzione e ricerca, ad alto contenuto di innovazione tecnologica e comunque compatibili con le esigenze ambientali;
- programma le necessarie operazioni di riassetto degli spazi pubblici e privati, l'espansione delle funzioni portuali e commerciali, nonché l'insediamento di centri di ricerca;
- effettua il censimento dei manufatti di archeologia industriale più significativi per i quali proporre un riuso compatibile.

Il comune prevede attraverso una programmazione unitaria degli interventi, il riordino delle aree di possibile trasformazione industriale, anche al fine di favorire l'integrazione tra il contesto urbano e quello industriale mediante:

- l'individuazione di un disegno unitario della mobilità alle diverse scale;
- l'organizzazione di un sistema degli spazi aperti, anche recuperando le aree relitte e di frangia ed eliminando gli elementi detrattori presenti;
- la disciplina degli interventi consentiti sugli edifici esistenti, in relazione anche a un loro possibile riuso compatibile.

### **Prescrizioni e vincoli**

Nella zona industriale di interesse regionale è consentita la realizzazione di impianti produttivi e tecnologici, di opere edilizie e di infrastrutture inerenti ai processi produttivi nonché di manufatti destinati ad ogni altra funzione aziendale, quali edifici amministrativi, laboratori di prove, studi e ricerca, posti di sorveglianza e controllo, mense aziendali, posti di ristoro, ambulatori e simili.

Il comune, in sede di attuazione delle direttive di cui al presente articolo, può inoltre prevedere ogni altro tipo di attrezzatura funzionale all'insediamento di nuove attività ed all'introduzione di settori nuovi di produzione e ricerca.

Non sono ammessi edifici destinati a residenza, salvo quelli strettamente necessari per l'alloggio del personale di custodia delle aziende insediate.

Nelle aree di possibile trasformazione industriale, sono ammesse, previa attuazione delle direttive di cui al presente articolo, trasformazioni della originaria destinazione d'uso industriale, in attività di tipo direzionale commerciale e di servizio urbano, ivi comprese forme di ricettività ad esse integrate, nonché la destinazione di parco scientifico e tecnologico incluse le attività di servizio a queste funzionali.

## **TITOLO VII SISTEMA RELAZIONALE**

**Articolo 42** Idrovia Venezia - Padova.

### **Direttive**

Il progetto esecutivo del tratto lagunare non attuato del canale navigabile Venezia - Padova dovrà adeguarsi, previa verifica di compatibilità ambientale, al tracciato di massima indicato nelle tavole di progetto del piano di area.

Eventuali modifiche allo stesso dovranno essere motivate da comprovate esigenze tecniche e comunemente supportate da uno studio di impatto ambientale.

### **Prescrizioni e vincoli**

Lungo il tracciato, per la parte non ancora realizzata, sono vietati interventi tali da compromettere la realizzazione dell'opera.

**Articolo 43** Aree aeroportuali.

### **Direttive**

L'area aeroportuale di Tesserà è riservata al complesso delle attrezzature e degli edifici destinati all'esercizio dell'attività aeroportuale, compresi gli immobili destinati ai servizi per il personale, le officine di riparazione, i magazzini e depositi, i ricoveri per i vettori aerei, i garages e parcheggi, la stazione passeggeri, i posti di sorveglianza, polizia, dogana e controllo, ed ogni altro servizio complementare. Detti edifici ed attrezzature vanno realizzati secondo criteri atti ad attenuare l'impatto visivo dalla antistante laguna.

L'autorità aeroportuale di Tesserà, di concerto con il comune di Venezia, per la fascia perimetrante l'area aeroportuale, predispone apposito progetto finalizzato all'attenuazione del fenomeno dell'inquinamento acustico.

### **Prescrizioni e vincoli**

Nell'area aeroportuale del Lido di Venezia sono consentiti solamente gli interventi atti a garantire la sicurezza dei voli, nonché le indispensabili attrezzature di servizio a terra. Il progetto dei singoli interventi deve prevedere misure atte alla salvaguardia dei manufatti storici che costituiscono l'aeroporto e il particolare ambiente circostante.

**Articolo 44** Porti turistici.

Negli elaborati grafici di progetto in scala 1:50000 sono individuati gli ambiti di possibile localizzazione di attrezzature portuali per la nautica da diporto.

### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, possono confermare tali ambiti, verificandone l'idoneità e individuando specificatamente i siti da destinare all'attrezzatura da diporto, in relazione a:

- le caratteristiche storiche, naturalistiche ed ambientali;
- gli aspetti morfologici, idraulici e di regimazione delle acque e delle correnti;
- la presenza o possibile nuova realizzazione di adeguate infrastrutture viarie e tecnologiche;
- la preesistenza di strutture per la nautica da diporto, compatibilmente con quanto stabilito ai punti precedenti;
- l'assetto urbanistico del territorio.

Conseguentemente stabiliscono i posti barca massimi consentiti, anche in merito alle diverse tipologie ammissibili delle imbarcazioni, differenziando i siti in relazione alle caratteristiche dei canali navigabili e dei percorsi, e definendo altresì le strutture di servizio a terra necessarie.

I Comuni, in tali aree o in opportuni spazi ad esse limitrofi, possono individuare, con riferimento alle esigenze produttive legate ad attività di pesca, zone da destinare a porto peschereccio, nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti.

Nella redazione del progetto, corredato da verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 29 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come modificata dalla legge regionale 23 aprile 1990, n. 28, vanno verificati:

- l'impatto sull'ambiente e il conseguente intervento di mitigazione;
- i fenomeni di degrado in atto sulle sponde e sui fondali nonché di quelli indotti dal previsto intervento;
- il pescaggio, lunghezza, etc. delle imbarcazioni per cui è previsto l'attracco nonché gli altri parametri tecnico-settoriali;
- le attrezzature di supporto a terra esistenti e previste;
- i problemi indotti dal traffico sulle vie d'acqua e di terra;
- i fenomeni di inquinamento generati dai mezzi a motore e dalla presenza antropica;
- i costi delle infrastrutture tecnologiche necessarie.

In sede di adeguamento al presente piano, i Comuni possono altresì prevedere e regolamentare, lungo le aste fluviali e i canali, ivi compresi quelli lagunari, la realizzazione di ormeggi ed approdi per natanti purché gli stessi siano costruiti con l'utilizzo di materiali tradizionali e non vadano ad alterare le caratteristiche delle arginature.

La destinazione di cui al secondo comma del presente articolo prevale sulle diverse classificazioni contenute nel piano di area.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Lo spazio acqueo interessato dalla presenza di attrezzature di portualità turistica deve essere convenientemente delimitato, in modo tale da evitare fenomeni di inquinamento diffuso nelle acque circostanti.

La realizzazione delle attrezzature deve avvenire d'intesa con le autorità competenti e contestualmente a quella delle strutture di servizio a terra e degli sbocchi a mare.

Nella realizzazione del porto turistico di San Felice, in comune di Chioggia, dovranno essere particolarmente salvaguardati il Forte storico e il Murazzo esistenti.

#### **Articolo 45 Cavane.**

Negli elaborati grafici di progetto sono individuate le località della gronda lagunare ove sono ammesse attrezzature di attracco e ricovero di piccole imbarcazioni per il diporto denominate "cavane".

#### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area prevedono le modalità di restauro e l'eventuale riorganizzazione ambientale delle aree interessate dai complessi di cavane, secondo tipologie e materiali tradizionali.

Inoltre, nei siti individuati negli elaborati grafici di progetto possono prevedere l'installazione di strutture di servizio di modeste dimensioni per l'alaggio dei natanti.

Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere i criteri per l'installazione di bilance da pesca.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Finché i Comuni non si adeguano alle direttive del presente articolo non sono assentibili nuove opere, anche precarie, che modifichino lo stato dei luoghi, salvo che non siano in attuazione degli strumenti urbanistici comunali redatti in conformità al piano regionale delle cavane.

La costruzione di nuovi manufatti non deve in alcun modo pregiudicare il libero flusso delle acque.

**Articolo 46** Terminali ed aree di scambio terra-acqua.

#### **Direttive**

Fermo restando quanto previsto ai sensi della lettera b) dell'articolo 38., negli elaborati grafici di progetto in scala 1:50000 sono indicate le località nelle quali è ammessa la realizzazione di attrezzature di servizio per lo scambio di merci e passeggeri fra diverse modalità di trasporto.

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, definiscono la dimensione delle attrezzature nonché la tipologia dei servizi compresi in ciascun terminale, anche sulla base di eventuali specifici progetti regionali di settore.

**TITOLO VIII**  
**SISTEMA DEI CORRIDOI AFFERENTI LA S.S. 309 "ROMEA" E LA S.S. 14**  
**"TRIESTINA"**

**Articolo 47** Corridoi afferenti le S.S. 309 "Romea" e la S.S. 14 "Triestina".

**Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, provvedono a riqualificare le aree afferenti i corridoi viari della S.S. 309 Romea e della S.S. 14 Triestina, prevedendo, anche secondo gli indirizzi e modalità indicati nei sussidi operativi allegati:

- adeguate soluzioni per la valorizzazione e la riqualificazione delle aree di affaccio lagunare;
- idonee attrezzature per aree di sosta, equipaggiamento a verde, ecopiazze, depositi per la manutenzione stradale, piste ciclabili, marciapiedi, barriere antirumore;
- opportune sistemazioni delle diverse palificazioni, della cartellonistica e delle reti tecnologiche;
- l'uso di asfalto fonoassorbente nell'attraversamento o in prossimità di nuclei urbani, nonché opportune opere nel fondo stradale come dissuasori della velocità;
- idonei interventi per la caratterizzazione degli snodi viari e specifiche soluzioni per permettere l'attecchimento naturale della flora spontanea sulle scarpate.
- la formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva, adatti alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio;
- la valorizzazione delle presenze edilizie significative, nonché degli slarghi di connessione della struttura urbana;
- il riordino delle diverse quinte edilizie con il riallineamento delle recinzioni e la sistemazione degli spazi scoperti circostanti;
- l'introduzione di opportuni accorgimenti per mitigare punti detrattori della qualità urbana;
- l'indicazione di materiali, colori, elementi costruttivi dell'edificato;
- opportuni percorsi di attraversamento per facilitare la mobilità della fauna stanziale.

Prevedono inoltre il riutilizzo e la razionalizzazione dell'intera rete viaria di adduzione alla S.S. 309 Romea e alla S.S. 14 Triestina esistente, al fine di ridurre al minimo l'apertura di nuovi accessi.

**Prescrizioni e vincoli**

In fregio all'asse viario è vietato il deposito di materiali per la lavorazione industriale o comunque di quei materiali che sono elementi detrattori della qualità urbana o ambientale.

Nelle aree produttive è fatto obbligo di prevedere una congrua fascia piantumata lungo il fronte strada.

**Articolo 48** Percorsi ciclopedonali.

Negli elaborati grafici di progetto in scala 1:10000 sono individuati dei percorsi ciclopedonali finalizzati ad incentivare la visitazione dell'ambiente della gronda lagunare a fini turistici, culturali e del tempo libero.

**Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, recepiscono i percorsi ciclopedonali di cui al comma precedente, utilizzando elementi territoriali esistenti come strade arginali, capezzagne, aree dismesse precedentemente utilizzate per impianti di distribuzione del carburante ed aree occupate da attività o edifici da allontanare o eliminare e definendone l'uso ciclabile e/o pedonale, con la possibilità di modificare i tracciati per meglio rapportarli alle peculiarità ambientali e paesaggistiche dell'intero territorio comunale.

I percorsi di cui al presente articolo devono essere realizzati tenendo conto dei suggerimenti contenuti nei sussidi operativi.

**Articolo 49** Aree da assoggettare ad interventi di mitigazione visiva.

Negli elaborati grafici di progetto in scala 1:10000 sono individuate le aree da assoggettare ad interventi di mitigazione visiva.

#### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, provvedono a definire le operazioni più opportune per mitigare l'impatto visivo di tutti quei manufatti e/o aree, anche non indicati negli elaborati grafici di progetto del presente piano di area, che costituiscono elemento detrattore del paesaggio, individuando inoltre le attività e/o edifici da allontanare o eliminare, come previsto ai sensi dell'articolo 30 primo comma punto 5 della legge regionale 27 giugno 1985, n.61 e successive modificazioni.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Gli interventi ricadenti all'interno delle aree di cui al presente articolo sono subordinati alla realizzazione di opportune opere di mitigazione dell'impatto visivo.

Gli eventuali piani attuativi ricadenti, anche in parte, nelle aree di cui al presente articolo devono essere corredati dalle previsioni planivolumetriche dei fabbricati e dalle sistemazioni degli scoperti.

**Articolo 50** Sistemazioni a verde.

Negli elaborati grafici di progetto in scala 1:10000 sono individuati, di massima, i siti dove vanno previste sistemazioni a verde con specie arboree e arbustive.

#### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, provvedono a meglio definire le aree da destinare a tale scopo.

Nell'elenco allegato alle presenti norme sono individuate le specie da utilizzare per la costituzione di siepi e di alberature nelle aree rurali, in fregio alle infrastrutture viarie e lungo la rete idrografica.

**Articolo 51** Aree attrezzate per il turismo, il tempo libero e per attività didattico-culturali.

Negli elaborati grafici di progetto in scala 1:10000 sono individuate aree attrezzate per il turismo, il tempo libero e per attività didattico - culturali.

#### **Direttive**

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono la riqualificazione tipologica e funzionale di tali aree anche con aumento della volumetria esistente, previa predisposizione di idonee aree di servizio, adeguatamente attrezzate e sistemate al fine di consentirne un corretto inserimento ambientale.

In tale sede possono motivatamente modificare le indicazioni cartografiche di cui al primo comma, se conseguenti alla verifica dell'esistente.

## **TITOLO IX**

### **NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 52** Infrastrutture.

Per tutte le opere relative ad infrastrutture di realizzazione sia pubblica che privata deve essere presentata, contestualmente al progetto di costruzione, una relazione che specifichi le misure adottate per un'adeguata ricostruzione dell'ambiente e un corretto inserimento paesaggistico.

Nel caso di nuovi tracciati stradali si deve valutare la compatibilità con gli elementi caratterizzanti la topografia del luogo attraversato, in modo da evitare alterazioni sostanziali della morfologia esistente.

Particolare attenzione va posta alle misure di protezione per limitare l'inquinamento acustico, realizzando apposite barriere antirumore per le strade a maggiore intensità di traffico, preferibilmente in terra o con piantumazioni, utili anche per diminuire l'inquinamento da gas di scarico.

Deve essere favorita la messa a dimora di specie arboree autoctone caratteristiche del luogo in prossimità dei bordi stradali.

Per le infrastrutture a rete, fatte salve le disposizioni dettate per le singole aree dalle presenti norme, vale la specifica normativa autorizzativa vigente.

#### **Articolo 53** Canali e scoli artificiali.

Gli enti competenti nella progettazione e realizzazione di canalizzazioni artificiali devono adottare soluzioni progettuali e tecniche costruttive le quali, oltre a rispettare la sicurezza idraulica, consentano la risalita delle sponde, nonché la ricomposizione paesaggistico-ambientale.

Per i corsi d'acqua pubblici esistenti non arginati (canali, scoli, scolmatori, ecc.) che non rispondono ai suesposti criteri di sicurezza, devono essere predisposti dagli enti competenti appositi progetti per la realizzazione di idonee misure di sicurezza, di ricomposizione ambientale e di efficienza ecologica del sistema.

#### **Articolo 54** Compatibilità Ambientale Regionale e Valutazione di Impatto Ambientale.

Sono soggetti a compatibilità ambientale regionale o a valutazione di impatto ambientale i progetti di opere e di interventi di cui agli articoli 29 bis e 29 ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come modificata dalla legge regionale 23 aprile 1990, n.28.

Gli interventi di cui al comma precedente sono comunque consentiti esclusivamente se non in contrasto con la specifica normativa dettata dal presente piano.

L'intera area della laguna di Venezia compresa dalla conterminazione lagunare è definita zona ad alta suscettibilità ambientale e ad alto rischio ecologico.

Eventuali interventi alle bocche di porto della laguna di Venezia, finalizzati alla regolamentazione delle maree, sono assimilati alle opere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera "l" del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.377 e pertanto sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 29 ter della legge regionale 16 aprile 1985, n.33, come modificata dalla legge regionale 23 aprile 1990, n.28.

#### **Articolo 55\*** Adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici.

Ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, punto 1 della legge regionale 27 giugno 1985, n.61 e successive modificazioni, le Province, in sede di Piano Territoriale Provinciale, si adeguano alle direttive e recepiscono le prescrizioni e i vincoli di cui al presente piano di area e lo integrano con i contenuti di cui all'articolo 7 della legge regionale medesima.

Ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, punto 2 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, i Comuni il cui territorio è compreso nell'ambito del presente piano di area, adeguano, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, i propri strumenti urbanistici alle previsioni dello stesso.

In particolare, i Comuni attuano le direttive del piano di area e ne recepiscono le prescrizioni e i vincoli, inoltre provvedono a integrare gli indirizzi contenuti nei sussidi operativi di cui all'articolo 1 lettera d), mediante adeguati proutari che, con riferimento alle singole zone, forniscano indirizzi, direttive, prescrizioni e vincoli in ordine a:

- caratteristiche morfologiche del territorio e degli insediamenti;
- caratteristiche planivolumetriche, tipologiche, architettoniche ed edilizie degli interventi;
- modalità di esecuzione degli interventi e delle infrastrutture (tecnologie, materiali, tipo d'arredo, ecc.);
- modalità ed equipaggiamento paesistico.

Le Province e i Comuni, in sede di adeguamento, prevedono apposite misure cautelari e repressive per l'osservanza delle prescrizioni e vincoli contenuti nel presente piano, che costituiscono integrazione delle norme regolamentari provinciali e comunali.

Le eventuali disposizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti possono essere mantenute in sede di adeguamento al presente piano.

In caso di inottemperanza agli obblighi di adeguamento verranno esercitati i poteri sostitutivi ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n.61 e successive modificazioni.

I Comuni accertano con deliberazione di Consiglio Comunale eventuali previsioni di piano regolatore generale vigente già adeguate al piano di area; tali previsioni costituiscono adeguamento ai sensi del presente articolo. La deliberazione è inviata per conoscenza alla Provincia e alla Regione.

#### **Articolo 56** Sviluppo turistico compatibile.

La Provincia, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 7 comma 2 punto 3 della legge regionale 27 giugno 1985, n.61 e successive modifiche, determina i limiti di soglia ammissibili per la fruizione turistica, anche in funzione degli impianti tecnologici, dei servizi e dei caratteri ambientali dei luoghi.

#### **Articolo 57** Ricognizioni dei vincoli esistenti.

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, individuano l'esatta delimitazione topografica dei vincoli di cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, alla Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e alla Legge 8 agosto 1985, n.431, che insistono sul proprio territorio.

#### **Articolo 58** Beni Demaniali e Patrimoniali dello Stato - Intese.

L'applicabilità delle direttive e l'operatività delle prescrizioni e dei vincoli di cui al presente piano, in quanto riferite a territori e/o beni (ivi inclusi gli specchi acquei) appartenenti al

Demanio oppure al patrimonio indisponibile dello Stato, sono subordinate a specifiche intese con le competenti Amministrazioni Statali interessate; l'approvazione dei progetti e degli interventi concernenti i beni medesimi deve essere assentita dalle Amministrazioni stesse.

L'esecuzione di opere pubbliche di interesse statale è da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del D.P.R. n. 616/77 e successive modificazioni.

Le attività minerarie di interesse statale, regolate dal R.D. 29 luglio 1927, n.1443, dovranno svolgersi secondo le modalità stabilite all'articolo 17 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Resta obbligatorio il parere del Comitato Misto Paritetico, di cui alla legge 24.12.1976, m.898, per tutte le problematiche, qualora esistenti, concernenti le attività e le opere di difesa nazionale. Ove se ne ravvisi la necessità il Presidente della Giunta Regionale su motivata richiesta, sentita la Commissione tecnica competente, può autorizzare deroghe alle indicazioni stabilite dalle presenti norme o agli elaborati grafici.

In particolare, per quanto attiene alla Difesa, sono consentiti:

- nelle aree che le FF.AA. hanno in uso, a qualsiasi titolo, gli interventi e le attività necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
- nelle aree all'uopo individuate dal Comitato Misto Paritetico della Regione Veneto, costituito ai sensi dell'art.3 della legge 24 dicembre 1976, n.898, lo svolgimento delle esercitazioni periodicamente concordate dal Comitato;
- ogni altra attività consentita dalla legge.

In ogni caso è consentita l'installazione d'apparecchiature di misura e controllo anche da parte dei enti concessionari.

Per quanto non direttamente previsto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 37 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

#### **Articolo 58 bis** Interventi dello Stato entro la conterminazione lagunare.

Per gli interventi di competenza dello Stato da realizzarsi entro la conterminazione lagunare, regolati con specifica normativa, ivi compresa la legislazione speciale per Venezia, si applicano le normative medesime.

#### **Articolo 59** Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia.

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, primo comma, della Legge 16 aprile 1973 n.171, il presente piano è integrato, sotto il profilo del disinquinamento, dal Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1990 n. 17 e successive modificazioni, approvato con P.C.R. del 19.12.1991 n.255, relativamente ai territori dei Comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave, Camponogara, Dolo, Mirano, Spinea, Salzano, Martellago, Marcon e Mogliano Veneto.

#### **Articolo 60** Prelievo delle acque sotterranee.

Nelle aree soggette alle disposizioni della legislazione speciale per Venezia, incluse nell'ambito territoriale disciplinato dal presente piano è vietato, ai sensi dell'articolo 3 lettera c), Legge 16 aprile 1973, n. 171, il prelievo delle acque sotterranee e di altri fluidi che possano determinare pregiudizio per le aree interessate dal presente piano, fatto salvo quanto legalmente e regolarmente autorizzato per le aree prive di rete idropotabile di distribuzione.

**Articolo 61** Fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia.

Il Magistrato alle acque, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, Legge 8 novembre 1991, n.360, riconosce l'idoneità dei siti destinabili al recapito finale dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, con esclusione dei seguenti:

- zone a canneto
- dune consolidate, boscate e fossili e arenili
- pinete litoranee e zone boscate
- ambiti per l'istituzione di riserve archeologiche
- aree di tutela paesaggistica della Laguna del Morto, del Medio corso del Piave e della foce dell'Adige.

**Articolo 62** Direttive per la costituzione del Parco Naturale Regionale della Laguna di Venezia.

Il presente piano di area costituisce punto di riferimento essenziale per la determinazione e per la regolamentazione delle aree di particolare tutela che verranno definite dalla legge regionale istitutiva del Parco Naturale Regionale della Laguna di Venezia, come previsto dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

**Articolo 63** Contenuti prevalenti.

Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici prevalgono gli Elaborati grafici a scala di maggiore dettaglio.

Nel caso di contrasto tra le Norme Tecniche di Attuazione e gli Elaborati grafici prevalgono le Norme Tecniche di Attuazione .

Nel caso di contrasto tra le Norme Tecniche di Attuazione e la Relazione prevalgono le Norme Tecniche di Attuazione.

Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici e Relazione prevalgono gli Elaborati grafici.

## ISOLE DELLA LAGUNA

1. MONTE DELL'ORO
2. LA SALINA
3. SANTA CRISTINA
4. LA CURA
5. SANT'ARIANO
6. BATTERIA CAMPALTO
7. SAN GIULIANO
8. SAN SECONDO
9. TORCELLO
10. MAZZORBO
11. BUEL DEL LOVO (S. Marco)
12. BATTERIA CARBONERA
13. BATTERIA TESSERA
14. MADONNA DEL MONTE
15. SAN GIACOMO IN PALUDO
16. LAZZARETO NUOVO
17. SAN FRANCESCO DEL DESERTO
18. SANT'ERASMO
19. CREVAN
20. FALCONERA
21. BATTERIA TREZZE
22. SAN GIORGIO IN ALGA
23. SANT'ANGELO D. POLVERE
24. SACCA SESSOLA
25. SAN MICHELE
26. LE VIGNOLE
27. SANT'ANDREA
28. LA CERTOSA (o di S. Bruno)
29. LA GRAZIA
30. SAN SERVOLO
31. SAN CLEMENTE
32. S. LAZZARO DEGLI ARMENI
33. LAZZARETTO VECCHIO
34. SANTO SPIRITO
35. BATTERIA PODO - CAMPANA
36. POVEGLIA
37. BATTERIA EX POVEGLIA
38. BATTERIA FISOLO
39. OTTAGONO Abbandonato
40. OTTAGONO ALBERONI
41. OTTAGONO SAN PIETRO
42. OTTAGONO CA' ROMAN
43. DEL BUON CASTELLO
44. DELL'ALEGHERO

## **MOTTE**

1. MOTTA DELL'ASEO
2. MOTTA MANERE
3. MOTTA PETA DI BO
4. MOTTA DI BOMBAE
5. MOTTA DI BEVARARA
6. MOTTA VAL IN POZZO
7. MOTTA DI VAL GRANDE
8. MOTTA DEL CORNIO NUOVO
9. MOTTA DEL CORNIO VECCHIO
10. MOTTA DEI CUNICCI
11. MOTTA DI S. LORENZO

## VALLI DA PESCA

1. SACCAGNANA
2. LAGONOVO
3. SACCHETTA
4. SACCHETTINA
5. FALCONERA
6. MUSESTRE
7. PALEAZZA
8. OLIVERA O SPARESERA
9. LIONA
12. LIO MAGGIORE - BIANCA- CAPANNO
13. CAVALLINO
14. DRAGOJESOLO - S. MICEI - ORCOLI
15. FOSSE
16. GRASSABO'
17. DOGADO O DOGA'
18. PERINI
19. SERRAGLIA
20. AVERTO
21. CONTARINA
22. CORNIO ALTO
23. CORNIO BASSO
24. ZAPPA
25. FIGHERI
26. PIERIMPIE'
27. GHEBO STORTO
28. MOROSINA

## CASONI E NUCLEI LAGUNARI MINORI

1. CASONE BRUSA'
2. CASONE MONTIRON (O LANZANI)
3. CASONE VAL DOGA' 1
4. CASONE VAL DOGA' 2
5. CASONE GRASSABO'
6. CASONE VALLE DRAGO-JESOLO
7. CASONE CA' DI VALLE
8. CASONE LIO MAGGIORE
9. CASONE DI VALLE CAVALLINO
10. CASONE CA' ALFONSI
11. CASONE SALINE
12. CASONE RIFATTO DI S. CRISTINA
13. CASONE LA CURA
14. CASONE DI VALLE PERINI
15. CASONE MUSESTRE
16. LIO PICCOLO
17. CASONE CA' DI VALLE PALEAZZA
18. MESOLE
19. CASE ZANELLA
20. CASONE LE GIARE - CA' FIAPPO
21. CASONE CASIN DI CACCIA
22. CASONE VALLE SERRAGLIA
23. CASONE DELLE TEZZE
24. CASONE TORSON DI SOPRA
25. CASONE CA' CONTARINA
26. CASONE PONTE DELLA MUSSA
27. CASONE CASIN ROCCA
28. CASONE LA GIARONA
29. CASONE BOARIA LA GIARONA
30. CASONE VALLE FIGHERI
31. CASONE FIGHERI - CASONE DI CACCIA
32. CASONE PIERIMPIE' NUOVO
33. CASONE DI PIERIMPIE' VECCHIO
34. CASONE GHEBO STORTO
35. CASONE VALLE DELL'AVERTO
36. CASONE VALLE ZAPPA
37. CASONE VALLE PRIME POSTE
38. CASONE VALLE MOROSINA
39. CASONE DELLA MOROSINA
40. CASONE DELLE SACCHE
41. CASONE VALLE MILLECAMPI
42. CASONE LE TAGIAE
43. CASONE BOSCHETTONA
44. CASONE VIA VALLESELLE
45. CASONE TENUTA LA CANNA
46. CASONE ROSARA
47. CASONE BARENON
48. TORSON DI SOTTO
49. CASONE DEL BERNIO

## VILLE

### ELENCO FORNITO DALL'ENTE VILLE VENETE

#### PROVINCIA DI VENEZIA

##### M I R A

- FORESTERIA DI VILLA ALESSANDRI \*
- VILLA ALLEGRI \*
- VILLA BIANCHINI GIA' FRANCESCHI \*
- VILLA CONTARINI DETTA "DEI LEONI" \*
- VILLA FOSCARI DETTA "LA MALCONTENTA" \*
- VILLA FOSCARINI DEI CARMINI
- VILLA GRADENIGO FOSSATI \*
- VILLA MOCENIGO \*
- VILLA PRIULI \*
- VILLA QUERINI-MOROLIN \*
- VILLA SWIFT-BAROZZI \*
- VILLA VALIER DETTA "LA CHITARRA" \*
- BARCHESSA VALAMARANA II° \*
- BARCHESSA VALAMARANA I° \*
- VILLA VARISCO-LEVI MORENOS \*
- VILLA FOSCARI WILDMANN REZZONICO \*
- VILLA AVANZINI \*
- VILLA OLANDA
- VILLA VENIER POI CONTARINI \*
- VILLA SILVA CARIGNANO \*
- VILLA SETTECENTESCA A TRE PIANI - BONFADINI \*
- VILLA CASA PATERNA \*
- VILLA MORO-LIN
- VILLA SANAZZARI GIA' VOLPI \*
- VILLA CORNER CAMPANA \*
- VILLA PASTORI-SISTO \*
- VILLA PIO V° \*
- VILLA ASILO PARROCCHIALE \*
- PALAZZETTO DOLCETTO \*
- VILLA GIUSTINA
- VILLA EX PAZIENTI
- VILLA SELVATICO GRANATA \*
- VILLA BETTIOL
- VILLA QUERINI DELLA FRANCESCA \*
- VILLA BON TESSIER \*
- VILLA CIDONI \*
- VILLA DETTA "LA COLOMBARA"
- PALAZZO MORO
- CASINO MOSCHENI
- CASINI DI MIRAPORTE
- PALAZZO TAMAGNO
- PALAZZO ZOGLIO
- PALAZZO PERSICO
- PALAZZO BORDIN
- VILLA ROSSETTI
- VILLA BRUSONI
- CASINI ANDREUCCIO POI COMELIO
- PALAZZO MOLIN
- VILLA FINI \*
- VILLA MARIGONDA

- CASA CANONICA \*
- BARCHESSA DI VILLA MOCENIGO \*

## M I R A N O

- VILLA ROSA EX CONTI ARA
- CASA CANONICA DI S. MICHELE ARCANGELO \*
- VILLA REBUSTELLI POI PIETROBON
- VILLA MOGGIAN BARBAN
- CHIESETTA OTTOLINI CASIBONI \*
- VILLA CABRINI ALLE STATUE \*
- VILLA DONA' DELLE ROSE \*
- VILLA ERRERA
- VILLA SACERDOTI \*
- VILLA GIUSTINIANI RECANATI \*
- VILLA GRIMANI ORA ISTITUTO GIUSEPPINI \*
- VILLA LASSOTOVITCH
- VILLA MONICO \*
- VILLA PALAZZON
- VILLA BELVEDERE ERIZZO \*
- VILLA TIEPOLO \*
- VILLA SACERDOTI FINZI \*
- VILLA MAGNO \*
- VILLA BIANCHINI \*
- VILLA BASTIA COIN \*
- VILLA LANZA \*
- VILLA BEMBO \*
- VILLA TESSIER
- VILLA LANDO \*
- BARCHESSA DI VIA MIRANESE
- VILLA BRUSH DE NEMBER
- VILLA MARIA \*
- VILLA GHIRARDI \*
- RUSTICI BAGILOTTO \*
- VILLA FOSCOLO \*
- VILLA PEROCCO \*
- VILLA DA MOSTO-BONIFACIO \*
- VILLA VAN AXEL ORA SUORE CANOSSIANE \*
- VILLA MUNERATTI POMAI \*
- VILLA MOCENIGO RIBON

## M A R C O N

- VILLA PAOLETTA \*

## D O L O

- VILLA ALBERTI
- VILLA ANDREUZZI ORA BON \*
- VILLA BON GIARETTA
- VILLA BRUSONI
- VILLA-CASA CANONICA
- VILLA CONCINA

- VILLA DE CHANTAL \*
- VILLA-PALAZZETTO DUODO
- VILLA ENZO CARMINATI \*
- VILLA FERETTI ANGELI \*
- VILLA GRIMANI \*
- VILLA MIONI \*
- PALAZZETTO NEOCLASSICO
- VILLA NANI MOCENIGO \*
- VILLA RENOSTO \*
- VILLA ROCCA DEI LEONI
- VILLA ROVA \*
- VILLA PRIULI DETTA "S. GIACOMO" \*
- VILLA SETTECENTESCA IN LOCALITA' CA' TRON \*
- VILLA SOMEDA \*
- VILLA TITO \*
- VILLA FINI \*
- VILLA VELLUTI \*
- VILLA VENIER ORA VELLUTI \*
- VILLA SETTECENTESCA (CA' TRON) \*
- VILLA MARIA \*
- VILLA COMELLO \*
- VILLA VALTORTA \*
- VILLA DONDI DELL'OROLOGIO \*
- VILLA DUCALE \*
- VILLA SPICA \*
- VILLA GIA' MARTINENGO \*
- VILLA DUODO VALEGGIA
- VILLA-CASINO TIEPOLO
- VILLA SERANTO \*
- VILLA DELLE PERLE \*
- VILLA SCALDAFERRO
- VILLA CONELLO ORA SICURELLA

## V E N E Z I A

- VILLA ALGAROTTI-BERCHET \*
- VILLA BARBARICH \*
- VILLA BISACCO PALAZZI \*
- VILLA-PALAZZO BRAGADIN
- VILLA CAFFI \*
- VILLA COMBI \*
- VILLA DRAGHI \*
- VILLA ERIZZO \*
- VILLA FASOLI
- VILLA GRADENIGO
- VILLA IVANCICH ORA SALUS
- VILLA CASINETTO MARCHESI
- VILLA MARINI MISSANA \*
- VILLA NALESSO
- VILLA PAPADOPOLI
- VILLA PEZZANA POI MARINI
- VILLA RASPI \*
- VILLA REVEDIN ZAJOTTI \*
- VILLA SANVIRO
- VILLA SCOPINICH \*
- VILLA SETTECENTESCA FASAN \*

- VILLA TRALDI \*
- VILLA CASA-UCCELLI
- VILLA ZINO \*
- VILLA SETTECENTESCA FRANCHIN \*
- VILLA CASA CANONICA
- VILLA SETTEMBRINI \*
- VILLA MOROLIN ORA BOTTACIN \*
- VILLA PAMPADO \*
- VILLA TAGLIACOZZO
- VILLA CA' TRON-QUERINI ROSSI \*
- VILLA CASINO QUERINI-STAMPALIA
- VILLA-OSTERIA DEI SABBIONI
- VILLA ELENA \*
- VILLA ZERBO

#### S P I N E A

- VILLA BARZIZZA \*
- VILLA BELLATI \*
- VILLA FORNONI DETTA "IL PALAZZON" \*
- VILLA FRANCO
- VILLA MARCONI \*
- VILLA PUSTERLA
- VILLA NALESSO-PERETTI
- VILLE DI VIA ROMA
- VILLA SPESSA
- VILLA SAVIANE
- VILLA BELLATI SETTECENTESCA \*
- VILLA FACINI-BAFFO \*
- VILLA SULLAM \*

#### CAMPONOGARA

- VILLA ANTICA SARGENTI
- LANCEROTTO ORA CALLEGARO \*
- VILLA MENEGAZZO
- VILLA SETTECENTESCA ORA ASILO \*
- VILLA MASCALCHIN-BEMBO \*
- VILLA BALBI GIA' PAPAFAVA DEI CARRARESI
- VILLA FABRIS
- VILLA CISOTTO
- VILLA CASA COLONDA
- VILLA CA' DIEGO
- VILLA GAMBILLO
- VILLA MANFREDINI DETTA "IL PALAZZON" \*
- VILLA ZENATO
- VILLA SETTECENTESCA PALAZZO DEI GRECI \*
- VILLA PAROLINI

#### C H I O G G I A

- VILLA CA' NACCARI
- VILLA GRASSI

- VILLA CA' ZEMARE
- VILLA CORTE VALGRANDE
- TENUTA ALFIERE
- CORTE DI MEZZO
- CA' SALASCO

#### CAMPAGNALUPIA

- VILLA COLONDA MARCHESINI \*
- VILLA CANTON

#### MARTELLAGO

- VILLA ASTORI
- VILLA FAPANNI \*
- RUSTICO DI VILLA FAPANNI \*
- VILLA GRIMANI MOROSINI DETTA "CA' DELLA NAVE" \*
- VILLA CARRARO \*

#### SALZANO

- VILLA CA' BOZZA
- VILLA COMBI (CASA CANONICA) \*
- VILLA CA' CONTARINI
- VILLA DONA'-ROMANIN JACUR \*
- VILLA CA' SAVORGNAN

### **PROVINCIA DI PADOVA**

#### CODEVIGO

- VILLA CORNARO \*

### **PROVINCIA DI TREVISO**

#### MOGLIANO VENETO

- VILLA BIANCHI \*
- VILLA CAVAGNIN \*
- VILLA RIGAMONTI EX COLETTI \*
- VILLA BURATTI \*
- VILLA STUCKY
- VILLA TORNI \*
- ROSADA-CHIARLE \*
- VILLA ANTONINI-PIAZZA \*
- VILLA MARCELLO \*
- VILLA ZULIANI \*
- VILLA TORNIELLI-CONDULMER \*
- VILLA FRANCESCONI \*
- VILLA BONAVENTURA
- VILLA ZANGA
- VILLA BRAIDA
- VILLA MATTIUZZI

- VILLA MARCELLO
- VILLA DALL'AGLIO \*
- DUODO TREVISANATO ZOPPOLATO \*
- VILLA VERONESE
- VILLA MARCHESI
- VILLA GRIS EX ASTORI
- VILLA GUADAGNINI
- VILLA MOROSINI GATTERBURG \*
- VILLA CASA AFFRESCATA CONTARINI \*
- VILLA FRISOTTI
- VILLA MILANESI
- VILLA EGLE \*
- RUSTICO ANNESSO ALLA VILLA DALL'AGLIO \*
- VILLA LAURA \*
- VILLA TROUBTSKOY \*
- VILLA CALLEGARIS
- VILLA NORDIO
- VILLA GRIS

NOTE

\* Ville vincolate dalla legge 1089/39

## PARCHI E GIARDINI STORICI O DI NON COMUNE BELLEZZA

### M I R A

1. GIARDINO VILLA SILVA-CORO'
2. GIARDINO VILLA ALLEGRI
3. PARCO VILLA CURNIS - PASTORI
4. PARCO VILLA OLANDA
5. PARCO VILLA FOSCARI DETTA "LA MALCONTENTA"

### CENTRO STORICO

- GIARDINO VILLA CONTARINI DETTA "DEI LEONI"
- PARCO VILLA VENIER-CONTARINI
- GIARDINO VILLA FOSCARI WIDMANN-REZZONICO
- PARCO VILLA PALVELLO MINIO
- PARCO VILLA FRANCESCHI
- PARCO VILLA MOSCHENI
- PARCO VILLA BON-TESSIER
- PARCO PALAZZO BONLINI
- PARCO VILLA CORNER
- PARCO VILLA LEVI-MORENOS
- PARCO VILLA MOROLIN
- GIARDINO FORESTERIE VALMARANA
- GIARDINO CA' BEMBO VALIER DETTA "ALLA CHITARRA"
- PARCO VILLA QUERINI DELLA FRANCESCA
- GIARDINO VILLA SWIFT-BAROZZI
- GIARDINO VILLA ALESSANDRI
- GIARDINO VILLA AVANZINI
- PARCO VILLA BOFANDINI
- GIARDINO PALAZZO ZOGLIO
- GIARDINO PALAZZO MOROLIN
- GIARDINO VILLA PIO V°
- PARCO VILLA SELVATICO GRANATA

### MIRANO

1. PARCO VILLA MAGNO
2. PARCO VILLA LANZA
3. PARCO VILLA SALOMON BEMBO
4. PARCO VILLA DA MOSTO BONIFACIO
5. PARCO VILLA GIUSTINIANI
6. PARCO VILLA ROTA
7. PARCO VILLA PEROCCO
8. PARCO VILLA BRUSH DE NEMBER
9. PARCO VILLA SACERDOTI
10. PARCO VILLA GRIMANI
11. PARCO VILLA CABRINI MOOR
12. PARCO VILLA MARIA
13. PARCO VILLA SACERDOTI-FINZI
14. PARCO VILLA ROSA EX CONTI ARA
15. PARCO VILLA DONA' DELLE ROSE
16. PARCO VILLA GHIRARDI
17. PARCO VILLA FOSCOLO
18. PARCO VILLA TIEPOLO
19. PARCO VILLA LANDO

### CENTRO STORICO

- PARCO VILLA LANDO
- PARCO VILLA BELVEDERE-ERIZZO
- PARCO VILLA MONICO ORA XXV APRILE
- PARCO VILLA LASSOTOVICH
- PARCO VILLA VAN AXEL
- PARCO VILLA GIUSTINIANI RECANATI
- PARCO VILLA ERRERA
- PARCO VILLA RUSTICA-BAGILOTTO

## **QUARTO D'ALTINO**

### **CENTRO STORICO**

- PARCO VILLA NOBILIARE

## **MARCON**

1. GIARDINO VILLA PAULETTA

## **DOLO**

1. PARCO VILLA DONDI DELL'OROLOGIO
2. PARCO VILLA PIULI DETTA S. GIACOMO
3. GIARDINO VILLA BALDAN
4. GIARDINO VILLA BON
5. GIARDINO VILLA FERRETTI ANGELI
6. PARCO VILLA VALTORTA
7. PARCO VILLA TRON
8. PARCO VILLA MIONI
9. PARCO VILLA VELLUTI POZZAN
10. PARCO VILLA RENOSTO
11. PARCO VILLA BADOER DE CHANTAL
12. PARCO VILLA MOCENIGO BASSO
13. PARCO VILLA GRIMANI
14. PARCO VILLA TITO
15. PARCO VILLA VELLUTI
16. GIARDINO VILLA FINI
17. GIARDINO VILLA ROVA
18. PARCO VILLA ROCCA CICERI
19. GIARDINO VILLA ANDREUCCI
20. GIARDINO VILLA NANI MOCENIGO
21. PARCO VILLA BRUSONI
22. PARCO VILLA ALBERTI
23. PARCO VILLA BADOER BASSO
24. GIARDINO VILLA BERLESE
25. PARCO VILLA LEVORATO VELLUTI
26. GIARDINO VILLA CARMINATI

### **CENTRO STORICO**

- GIARDINO VILLA BRAGATO
- PARCO VILLA CONCINA
- GIARDINO VILLA MENEGAZZO
- PARCO VILLA BRABARIGO EX PRIULI
- GIARDINO VILLA VESCOVI
- PARCO VILLA ANDREUZZI
- PARCO VILLA ARSLAN

- GIARDINO VILLA SPICA

### **VENEZIA - TERRAFERMA**

1. PARCO VILLA SCOPINICH
2. PARCO VILLA PAPADOPOLI-FURSTEMBERG
3. PARCO VILLA ZAIS
4. PARCO FRIEDEMBERGH
5. PARCO VILLA IVANCICH ORA SALUS
6. PARCO VILLA ALGAROTTI-BERCHET
7. PARCO VILLA PEZZANA, MARIN, TIVAN
8. PARCO VILLA COMBI, MALVOLTI
9. PARCO VILLA MARINI MISSANA
10. PARCO VILLA CAFFI
11. PARCO VILLA TRALDI
12. PARCO VILLA FOWER ORA BUCCELLA
13. PARCO VILLA ZINO
14. PARCO VILLA DRAGHI
15. PARCO VILLA FRIEDEMBERGH
16. PARCO VILLA VOLPI
17. PARCO VILLA CECCHIN
18. GIARDINO POZZAN
19. GIARDINO TONIOLO
20. PARCO VILLA FASOLI
21. PARCO VILLA PAMPADO
22. PARCO VILLA PRIULI
23. PARCO VILLA MOROLIN
24. GIARDINO BARCHESSE ASSEGGIANO

### **CENTRO STORICO**

- PARCO VILLA MOROSINI GATTEMBERG
- PARCO VILLA TAGLIACOZZO
- PARCO VILLA FRANCHIN
- PARCO VILLA REVEDIN
- PARCO VILLA QUERINI
- GIARDINO CONVENTO DEI CAPPUCCHINI
- PARCO VILLA BISACCO PALAZZI
- PARCO VILLA RASPI
- GIARDINO VILLA CONSULICH

### **VENEZIA - LIDO**

1. PARCO HOTEL DES BAINS
2. GIARDINO HOTEL QUATTRO FONTANE
3. GIARDINO CASINO'
4. GIARDINO HOTEL EXCELSIOR
5. PARCO GOLF ALBERONI

### **SPINEA**

1. PARCO VILLA BARZIZZA
2. PARCO VILLA SAVIANE
3. PARCO VILLA SULLAM
4. PARCO VILLA FORNONI

5. PARCO VILLA MOROSINI
6. PARCO VILLA DALL'ACQUA
7. PARCO VILLA FACCINI BAFFO
8. PARCO VILLA TOZZI
9. PARCO VILLA BELLATI
10. PARCO VILLA ORLANDINI
11. PARCO VILLA PASQUALETTO

#### **CENTRO STORICO**

- PARCO VILLA SPESSA
- PARCO VILLA PESCAROLLO, FRANCO
- PARCO VILLA SQUERAROLI ORA COMETTI

#### **CAMPONOGARA**

1. GIARDINO VILLA BOLDRIN
2. GIARDINO VILLA DEI GRECI
3. PARCO VILLA GARZONI
4. PARCO VILLA OTTOCENTESCA

#### **CENTRO STORICO**

- PARCO VILLA MENEGAZZO
- GIARDINO VILLA BEMBO
- GIARDINO VILLA GRIMANI
- PARCO VILLA PAROLIN
- GIARDINO VILLA MANFREDINI

#### **CAMPAGNA LUPIA**

1. GIARDINO PALAZZO CANTON

#### **CENTRO STORICO**

- GIARDINO VILLA COLONDA MARCHESINI

#### **MARTELLAGO**

1. PARCO VILLA FAPANNI
2. GIARDINO RUSTICO FAPANNI
3. PARCO VILLA CARRARO

#### **CENTRO STORICO**

- PARCO GOLF VILLA GRIMANI MOROSINI DETTA "CA' DELLA NAVE"

#### **SALZANO**

1. PARCO VILLA DONA'-ROMANIN JACUR
2. GIARDINO VILLA MIANI
3. PARCO VILLA CA' CONTARINI

## **CENTRO STORICO**

- GIARDINO VILLA COMBI

## **PROVINCIA DI TREVISO**

### **MOGLIANO VENETO**

1. PARCO VILLA RIGAMONTI
2. GIARDINO VILLA BORSATO
3. PARCO VILLA BIANCHI
4. GIARDINO VILLA BURATTI
5. PARCO VILLA ANTONINI
6. PARCO VILLA STUCKY
7. PARCO VILLA ZANGA
8. PARCO VILLA DUODO TREVISANATO ZOPPOLATO
9. PARCO VILLA MARCHESI
10. GIARDINO VILLA FRANCESCONI
11. GIARDINO E PARCO GOLF VILLA TORNIELLI-CONDULMER
12. GIARDINO VILLA ZULIANI
13. PARCO VILLA BRAIDA
14. PARCO VILLA TORNI
15. PARCO VILLA VERONESE
16. PARCO VILLA LUISA
17. PARCO VILLA GRIS
18. PARCO VILLA DALL'AGLIO
19. PARCO VILLA MATTIUZZI
20. PARCO VILLA FLAVIA
21. PARCO VILLA GUADAGNINI
22. PARCO VILLA DUPRE'
23. PARCO VILLA CAVAGNIN
24. PARCO VILLA CALLEGARI
25. PARCO VILLA TRON BETZHOY

## **CENTRO STORICO**

- PARCO VILLA MOROSINI GATTERBURG

## **FORTIFICAZIONI**

1. FORTE TRE PORTI
2. RIDOTTO CREVAN
3. BATTERIA S. FRANCESCO
4. RIDOTTO S. ERASMO NUOVO
5. RIDOTTO S. ERASMO VECCHIO
6. RIDOTTO MONTE DELL'ORO
7. RIDOTTO MAZZORBO
8. BATTERIA S. MARCO
9. BATTERIA DI CARBONERA
10. BATTERIA DI TESSERA
11. POLVERIERA MADONNA DEL MONTE
12. POLVERIERA LAZZARETTO NUOVO
13. TESTA DI PONTE S. ERASMO
14. FORTE S. ERASMO
15. FORTE S. ANDREA
16. BATTERIA DELLA CERTOSA
17. FORTE LIDO
- 17a. FORTE LIDO

18. FORTE QUATTRO FONTANE
19. BATTERIA CAMPALTO
20. FORTE S. SECONDO
21. FORTINO DELLA STAZIONE
22. FORTE S. GIORGIO IN ALGA
23. FORTE S. ANGELO DELLA POLVERE
24. BATTERIA DI PODO - CAMPANA
25. OTTAGONO POVEGLIA
26. BATTERIA DI POVEGLIA
27. BATTERIA DI FISOLO
28. OTTAGONO ABBANDONATO
29. BATTERIA TERREPERSE
30. FORTE MALAMOCCO
31. OTTAGONO ALBERONI
32. FORTE ALBERONI
33. BATTERIA DELLA ROCCHETTA
34. OTTAGONO S. PIETRO
35. FORTE E BATTERIA S. PIETRO
36. FORTE DI PORTO SECCO
37. OTTANGONO DI CA' ROMAN
38. BATTERIA DI CA' ROMAN
39. FORTE S. FELICE
40. BATTERIA S. FELICE
41. BATTERIA SOTTOMARINA
42. RIDOTTO DELLA MADONNA
43. RIDOTTO DI BRONDOLO
44. RIDOTTO DI S. MICHELE
45. POLVERIERA MANIN
46. FORTE MARGHERA
47. FORTE RIZZARDI
48. FORTE CARPENEDO
49. FORTE BRENDOLE
50. FORTE TRON

## ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

1. IDROVORA CROCE
2. EX FILANDA DI CAMPOCROCE
3. EX MULINO BERTOLDO SUL FIUME ZERO
4. EX MULINO VALERIO SUL FIUME ZERO
5. EX FILANDA DI ZERMAN
6. MOLINO VIDALI
7. MOLINO ORSO BIANCO
8. IDROVORA CARMASON
9. IDROVORA CABERLOTTO
10. PONTE LEVATOIO DI CAPOSILE
11. IDROVORA LANZONI
12. MULINO TREVISAN
13. PONTE SUL MARZENEGO
14. MULINO EX VIAN
15. FORNACE DI LATERIZI CAVASIN
16. PONTE SUL MUSONE
17. EX FILANDA ROMANIN JACUR
18. CANTINE BREDA
19. EX MULINO GNOCCO
20. MULINO BENVEGNU'
21. EX MULINO SCARABELLO
22. EX MULINO CA' BIANCA
23. MULINO FABBRIS E MAGAZZINO
24. MULINO RONCHIN
25. FORNACE DI LATERIZI CAVASIN
26. CASINO ASTORI
27. EDIFICIO TIRO A SEGNO
28. EDIFICIO DEI MULINI DI SOPRA
29. EDIFICIO EX MACELLO
30. COMPLESSO EDILIZIO PER LA PRODUZIONE DI SCOPE DI SAGGINA
31. EX DISTILLERIA
32. COMPLESSO EX FILANDA
33. EX STIRERIA
34. FABBRICA MARCHI - PARTE STORICA
35. EDIFICIO UN TEMPO ADIBITO ALLA COLTURA DEI BACCHI DA SETA
36. STAZIONE FERROVIARIA DI ORIAGO
37. PONTE DI ORIAGO
38. FORNACE PERALE
39. EX SCOPIFICIO KRULL
40. MAGAZZINI DI VIA FORTE MARGHERA
41. EX FABBRICA LUBRIFICANTI MATTER
42. EX GARAGE S. GIULIANO
43. FABBRICA SCALDAFERRO
44. CASELLO FERROVIARIO 12
45. FORNACE VALDADIGE - PARTE STORICA

46. STAZIONE FERROVIARIA MIRA
47. IDROVORA IL MACHINON
48. STAZIONE FERROVIARIA PROZZOLO-CAMPONOGARA
49. IDROVORA DI LOVA
50. IDROVORA CAVAIZZA
51. MAGAZZINI
52. CANTIERI NAVALI
53. IDROVORA CA' BIANCA
54. EX MULINO AL TURBINE SUL FIUME DESE
55. STAZIONE AUTOFERROTRANVIARIA
56. IDROVORA CA' LINO
57. FABBRICA DEI CORDARI
58. IDROVORA VECCHIA (CIVE')

#### **CENTRO STORICO**

##### **MIRANO**

- CABINA ENEL
- EDIFICIO DEI MULINI DI SOTTO

##### **VENEZIA - MESTRE**

- EX SCOPIFICIO CHIRIGNAGO
- EX MAGAZZINI DI VIA TORRE BELFREDO
- FIORERIA DI PIAZZA FERRETTO
- EX MAGAZZINI DI CORTE LEGRENZI
- EDIFICIO EX FILANDA
- MAGAZZINI DI VIA PEPE
- EDIFICI DELLA EX FORNACE DA RE

##### **D O L O**

- VECCHI MULINI

##### **M I R A**

- FABBRICA SAPONI SOLE
- PONTE GIREVOLE DI MIRA TAGLIO
- PONTE VALMARANA

## **CONCHE DI NAVIGAZIONE D'INTERESSE STORICO**

1. BRONDOLO / CONCA PICCOLA
2. LOVA / CONCA
3. DOLO / CONCA INTERRATA
4. MIRA PORTE / CONCA INTERRATA
5. MORANZANI / CONCA
6. PORTEGRANDI / CONCA
7. FOSSETTA / CONCA
8. TREPALADE / CONCA
9. INTESTADURA / CONCA
10. CAVALLINO / CONCA PICCOLA

## **MANUFATTI IDRAULICI D'INTERESSE STORICO**

1. CA' BIANCA / ATTRAVERSAMENTO FIUME BACCHIGLIONE
2. CA' BIANCA / ATTRAVERSAMENTO FIUME BRENTA
3. CONCHE / ATTRAVERSAMENTO FIUME BRENTA
4. FOGALONA / MANUFATTO DI REGOLAZIONE
5. SCIROCCHETTO / BOTTE A SIFONE
6. CAVAIZZA / BOTTE A SIFONE
7. LOVA / BOTTE A SIFONE
8. CORNIO / BOTTE A SIFONE
9. LUGO / BOTTE A SIFONE
10. SUDA / BOTTE A SIFONE
11. DOLO / SOSTEGNO - MULINO
12. MIRA TAGLIO / CHIUSA IN DISUSO
13. MIRA PORTE / SOSTEGNO E MANUFATTI MINORI
14. CA' MOLIN / SOSTEGNO
15. TAGLIO DI MIRANO / BOTTE A SIFONE
16. TAGLIO DI MIRANO / BOTTE A SIFONE
17. TAGLIO DI MIRANO / BOTTE A SIFONE
18. MALCONTENTA / SOSTEGNO
19. MORANZANI / SOSTEGNO
20. TAGLIO DI MIRANO / BOTTE A SIFONE - CESENEGO
21. TAGLIO DI MIRANO/ BOTTE A SIFONE - LUSORE
22. TAGLIO DI MIRANO / BOTTE A SIFONE
23. MIRANO / MANUFATTO DI REGOLAZIONE
24. PORTEGRANDI / MANUFATTO DI REGOLAZIONE
25. TREZZE / BOTTE A SIFONE
26. INTESTADURA / CHIUSA
27. MURAZZO ZENDRIN/MALAMOCCO
28. MURAZZO ZENDRIN/PORTO SECCO
29. MURAZZO ZENDRIN/PELESTRINA
30. MURAZZO S. FELICE/SOTTOMARINA
31. CA' BIANCA/PORTE SUMMANE E VINCIANE
32. CONCHE/PORTE BACINO
33. CONCA/CANALE CAVETTA

**AREE MAGGIORMENTE INTERESSATE DALLA PRESENZA DI REPERTI  
ARCHEOLOGICI IN SUPERFICIE**

COMUNE DI MIRANO

- località Scaltenigo - Via Scaltenigo - Fondo Boldrin
- località Scaltenigo - loc. Formigo - Fondo Furegon
- località Vetrego - Via Vetrego - Fondo Bettin
- località Zianigo - Via Mazzan - Fondo Jacur

COMUNE DI CAMPAGNALUPIA

- località Lughetto - Corte Canato
- località Lova - Giarona
- località Lugo - Cavallino
- località Lugo - Corte Cavallaro
- località Lugo - Corte Manzaria
- località Ca' Brusegan
- località Lughetto - Boaria Marchiori
- località Ca' bella
- località Scardovara - Az. Dal Prà
- Scardovara
- località Corte Frattina presso la. Fer.o
- località Chiesa di Lugo
- località Crodarole - Fondi Checchin
- località Crodarole - fondo Pajaro
- località Crodarole Fondo X
- località Boaria Scremin
- località Lova - Busa di Guja Ca' Boldrin
- località Lova - Corte Disarò 1
- località Lova - Corte Disarò 2
- località Scarsellate - Ca' Baldan
- località Crodarole - Fondo Fabbian
- località Lova - Fondo Zin - Osteria
- località Lova - Boaria del Muro
- località Lova - Boaria Giarretta
- località Lova - Boaria Rossi
- località Lova - Corte Pittarello
- località Valle Pirimpìè
- località Lova - Scolo Fiumazzo
- località Scolo dei Fondi Alti
- località Tasche
- località Scolo Scardovara
- località il Tirante
- località Lova - Lo Scaretto
- località Lova - Idrovora

COMUNE DI CAMPONOGARA

- località Zona Industriale - Artigianale A
- località Prozzolo - Fondo C. Boresso
- località Prozzolo - Fondo Pal. Balbi
- località Prozzolo - Fondo C. Menin
- località Castellaro
- località Castellaro - Fondo C. Carraro

- località Fondo Giantin
- località Arzerini
- località Fondo C. Zanta
- località Premaore - Fondo C. Boldrin
- località Prozzolo - Fondo C. Brusegan
- località Prozzolo - Baccanelle
- località Prozzolo - Fondo C. Maretto
- località Calcroci - Fondo C. Nalon
- località Calcroci - Fondo C. Gazzetta
- località Calcroci - Fondo C. Schiavolin
- località Fondo C. Fabris
- località Campoverardo - C. Terrin
- località Campoverardo

#### COMUNE DI DOLO

- località Sanbruson
- località Sanbruson - Fondo C.se Baldan

#### COMUNE DI MIRA

- località Idrovora il Macchinon

#### COMUNE DI CODEVIGO

- località Cimitero
- località Chiesa
- località Fondo C. Bassafonda
- località Il Vallone

#### COMUNE DI CHIOGGIA

- località Idrovora S.Pietro
- località Torre di Bebbe

## **EDIFICI DI CARATTERE RELIGIOSO**

- CHIESA DI S. MARIA DI ROSSIGNANO (SPINEA)
- ABBAZIA DI TESSERA
- CHIESA DI S. PIETRO (SCALTENIGO)
- CHIESA DI GAMBARARE (MIRA)
- CHIESETTA DI CAMPOCROCE (MOGLIANO VENETO)
- CHIESETTA DI VILLA TEGA (SALZANO)
- CHIESA EX PIEVE DI LUGO (CAMPAGNALUPIA)
- INTERO COMPLESSO DENOMINATO "IL PALAZZONE" CON ANNESSO ORATORIO DI CASTELLIVIERO (MIRANO)
- ORATORIO DI VILLETTA (SALZANO)
- EX MONASTERO DI BONISIOLO (MOGLIANO VENETO)
- MONASTERO E CHIESA DELL'ANTICO MONASTERO BENEDETTINO DI S. MARIA ASSUNTA (MOGLIANO VENETO)
- CHIESETTA DI S. ANTONINO (LIO MAGGIORE)
- CHIESETTA DELLA MADONNA DEL CARMINE DEL GIGLIO (LIO MAGGIORE)
- EREMO DI S. ROMOALDO O TORRE CALLIGO (AGENZIA GRASSABO')

**AREE DI INTERESSE NATURALISTICO SOTTOPOSTE A TUTELA CON  
DECRETO MINISTERIALE**

BOSCO NORDIO: Riserva naturale integrale istituita con D.M. 26 luglio 1971.

VALLE AVERTO: Area di interesse nazionale - internazionale (art.5 L.349/1986)  
individuata con D.M. 10 febbraio 1989;  
Zona umida di importanza internazionale ai sensi della convenzione di  
Ramsar, dichiarata con D.M. 3 maggio 1993.

**SPECIE INDICATE PER LA COSTITUZIONE DI SIEPI ED ALBERATURE  
NELL'AMBIENTE RURALE E NELLE AREE RELITTE E PERTINENZE  
PUBBLICHE DI BONIFICA**

Acer campestre	Rosa canina
Alnus glutinosa	Sambucus nigra
Berberis vulgaris	Sambucus racemosa
Carpinus betulus	Salix alba
Celtis australis	Salix capraea
Cornus sanguinea	Salix cinerea
Corylus avellana	Salix eleagnos
Crataegus monogyna	Salix purpurea
Crataegus xyacantha	Salix trianda
Eleagnus angustifolia	Salix viminalis
Euonymus europaeus	Sorbus aucuparia
Ficus carica	Sorbus aria/torminalis
Fraxinus angustifolia	Sorbus domestica
Fraxinus ornus	Tamarix gallica
Fraxinus excelsior	Taxus baccata
Hippophae rhamnoides	Tilia cordata
Juglans regia	Tilia platyphyllos
Laurus nobilis	Ulmus minor
Ligustrum vulgare	Ulmus glabra
Malus domestica	Viburnum lantana
Morus sylvestris	Viburnum opulus
Mespilus germanica	Alnus viridis
Morus alba	Cercis Siliquastrum
Morus nigra	Juglans regia
Populus alba	Cornus Mas
Populus nigra nigra	Quercus Cerris
Populus nigra italica	
Prunus avium	
Prunus cerasus	
Prunus cerasifera	
Prunus domestica	
Prunus mahaleb	
Prunus padus	
Prunus spinosa	
Pyrus communis	
Pyrus pyraster	
Quercus pedunculata	
Quercus robur	
Quercus pubescens	
Rhamnus catharticus	
Rhamnus frangula	